

**MANUALE TEORICO-PRATICO**  
**PER FUNZIONARI UNEP**  
**NEO-ASSUNTI**  
**(COMPLETO DI FORMULARIO)**

A cura del Dr. Nicola Cecoro  
Dirigente Unep Tribunale di Fermo

**Cari colleghi Funzionari Unep neo-assunti benvenuti nel**  
**mondo Unep e buon lavoro a tutti!**

il presente manuale è reperibile sul sito internet dell'Unep  
del Tribunale di Fermo, nella pagina avvisi e modulistica, al  
seguinte link:

<https://unep-tribunale-di-fermo.webador.it/avvisi-e-modulistica>

# **INDICE**

## **NOTIFICAZIONI CIVILI**

- Art. 137 CPC (notificazione) e formulario dichiarazione 137 cpc > pag. 9
- Art. 138 CPC (notificazione in mani proprie) e formulario relata > pag. 10
- Art. 139 CPC (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e formulario relata notifica > pag. 11
- Art. 140 CPC (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) e formulario relata di notifica > pag. 12
- Art. 141 CPC (notificazione presso il domiciliatario) e formulario relata di notifica > pag. 13
- Art. 142 CPC (notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica) e formulario relata notifica > pag. 14
- Art. 143 CPC (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) e formulario relata notifica > pag. 16
- Art. 144 CPC (notificazione alle amministrazioni dello stato) e formulario relata notifica > pag. 18
- Art. 145 CPC (notificazione alle persone giuridiche) e formulario relata notifica > pag. 19
- Art. 146 CPC (notificazione a militari in attività di servizio) e formulario relata notifica > pag. 20
- Art. 147 CPC (tempo delle notificazioni) > pag. 22
- Art. 47 DISP. ATT. CPC (ora della notificazione) > pag. 22
- Art. 148 CPC (relata di notificazione) > pag. 22
- Art. 149 CPC (notificazione a mezzo del servizio postale) e formulario relata notifica > pag. 23
- Art. 149 BIS CPC (notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario) e formulario relata notifica > pag. 24
- Art. 150 CPC (notificazione per pubblici proclami) e formulario relata notifica > pag. 27
- Art. 151 CPC (forme di notificazione ordinate dal giudice) e formulario relata notifica > pag. 28
- Art. 156 CPC (rilevanza della nullità) > pag. 29
- Art. 157 CPC (rilevabilità e sanatoria della nullità) > pag. 29
- Art. 160 CPC (nullità della notificazione) > pag. 29

## **NOTIFICAZIONI PENALI**

- Art. 148 CPP (Organi e forme delle notificazioni) > pag. 30
- Art. 149 CPP (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo) > pag. 30
- Art. 152 CPP (Notificazioni richieste dalle parti private) > pag. 31
- Art. 153 CPP (Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero) > pag. 31
- Art. 153 bis CPP (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante) > pag. 31
- Art. 154 CPP (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) > pag. 32
- Art. 155 CPP (Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese) > pag. 33
- Art. 156 CPP (Notificazioni all'imputato detenuto) > pag. 33
- Art. 157 CPP (Prima notificazione all'imputato non detenuto) > pag. 34
- Art. 157 bis CPP (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima) > pag. 35
- Art. 157 ter CPP (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) > pag. 35

- Art. 159 CPP (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) > pag. 35
- Art. 160 CPP (Efficacia del decreto di irreperibilità) > pag. 36
- Art. 161 CPP (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni) > pag. 36
- Art. 162 CPP (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto) > pag. 37
- Art. 163 CPP (Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto) > pag. 38
- Art. 164 CPP (Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio) > pag. 38
- Art. 165 CPP (Notificazioni all'imputato latitante o evaso) > pag. 38
- Art. 166 CPP (Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente) > pag. 38
- Art. 167 CPP (Notificazioni ad altri soggetti) > pag. 38
- Art. 168 CPP (Relazione di notificazione) > pag. 38
- Art. 169 CPP (Notificazioni all'imputato all'estero) > pag. 39
- Art. 170 CPP (Notificazioni col mezzo della posta) > pag. 39
- Art. 171 CPP (Nullità delle notificazioni) > pag. 40

## **TITOLO ESECUTIVO ED ATTO DI PRECETTO**

- Art. 474 CPC (Titolo esecutivo) > pag. 41
- Art. 475 CPC (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) > pag. 41
- Art. 477 CPC (Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi) > pag. 41
- Art. 478 CPC (Prestazione della cauzione) > pag. 42
- Art. 479 CPC (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto) > pag. 42
- Art. 480 CPC (Forma del precetto) > pag. 42
- Art. 481 CPC (Cessazione dell'efficacia del precetto) > pag. 43
- Art. 482 CPC (Termine ad adempiere) > pag. 43

## **RICERCHE CON MODALITA' TELEMATICA DEI BENI DEL DEBITORE DA PIGNORARE**

- Art. 492 BIS CPC (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) > pag. 44
- Art. 155 TER DISP. ATT. CPC (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) > pag. 45
- Art. 155 QUATER DISP ATT. CPC (Modalità di accesso alle banche dati) > pag. 45
- Art. 155 QUINTES DISP ATT. CPC (Accesso alle banche dati tramite i gestori) > pag. 46
- Art. 155 SEXIES DISP. ATT. CPC (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) > pag. 46
- Formulario (fac-simile verbale di ricerca beni ex art. 492 bis cpc) > pag. 47

## **ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE**

- Art. 491 CPC (*Inizio dell'espropriazione*) > pag. 50
- Art. 492 CPC (*Forma del pignoramento*) > pag. 50
- Art. 493 CPC (*Pignoramenti su istanza di più creditori*) > pag. 51
- Art. 494 CPC (*Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*) > pag. 51
- Art. 157 DISP. ATT. CPC (*Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*) > pag. 51
- Art. 495 CPC (*Conversione del pignoramento*) > pag. 52
- Art. 496 CPC (*Riduzione del pignoramento*) > pag. 52
- Art. 497 CPC (*Cessazione dell'efficacia del pignoramento*) > pag. 52

## **PIGNORAMENTO MOBILIARE**

- Art. 513 CPC (*Ricerca delle cose da pignorare*) > pag. 53
- Art. 514 CPC (*Cose mobili assolutamente impignorabili*) > pag. 53
- Art. 515 CPC (*Cose mobili relativamente impignorabili*) > pag. 54
- Art. 516 CPC (*Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo*) > pag. 54
- Art. 517 CPC (*Scelta delle cose da pignorare*) > pag. 54
- Art. 518 CPC (*Forma del pignoramento*) > pag. 54
- Art. 165 DISP. ATT. CPC (*Partecipazione del creditore al pignoramento*) > pag. 55
- Art. 519 CPC (*Tempo del pignoramento*) > pag. 55
- Art. 520 CPC (*Custodia dei mobili pignorati*) > pag. 55
- Art. 521 CPC (*nomina e obblighi del custode*) > pag. 56
- Art. 521 BIS CPC (*Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*) > pag. 56
- Art. 522 CPC (*Compenso del custode*) > pag. 57
- Art. 523 CPC (*Unione di pignoramenti*) > pag. 57
- Art. 524 CPC (*Pignoramento successivo*) > pag. 57
- Art. 540 BIS CPC (*Integrazione del pignoramento*) > pag. 58
- *Formulario fac-simile verbale di pignoramento mobiliare* > pag. 59
- *Formulario fac-simile avviso al debitore ex art. 492 bis cpc* > pag. 63

## **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

- Art. 543 CPC (*Forma del pignoramento*) > pag. 65
- Art. 544 CPC (*Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato*) > pag. 66
- Art. 545 CPC (*Crediti impignorabili*) > pag. 66
- Art. 546 CPC (*Obblighi del terzo*) > pag. 67
- Art. 551 BIS CPC (*Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi*) > pag. 67

## **PIGNORAMENTO IMMOBILIARE**

- *Art. 555 CPC (Forma del pignoramento) > pag. 68*
- *Art. 170 DISP. ATT. CPC (Atto di pignoramento immobiliare) > pag. 68*
- *Art. 556 CPC (Espropriazione di mobili insieme con immobili) > pag. 68*
- *Art. 557 CPC (Deposito dell'atto di pignoramento) > pag. 68*
- *Art. 558 CPC (Limitazione dell'espropriazione) > pag. 69*
- *Art. 559 CPC (Custodia dei beni pignorati) > pag. 69*
- *Art. 560 CPC (Modo della custodia) > pag. 69*
- *Art. 561 CPC (Pignoramento successivo) > pag. 70*
- *Art. 562 CPC (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione) > pag. 70*
- *Art. 599 CPC (Pignoramento) > pag. 70*
- *Art. 602 CPC (Modo dell'espropriazione) > pag. 71*
- *Art. 603 CPC (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto) > pag. 71*
- *Art. 604 CPC (Disposizioni particolari) > pag. 71*

## **ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO**

- *Art. 605 CPC (Precetto per consegna o rilascio) > pag. 72*
- *Art. 606 CPC (Modo della consegna) > pag. 72*
- *Art. 607 CPC (Cose pignorate) > pag. 72*
- *Art. 608 CPC (Modo del rilascio) > pag. 72*
- *Art. 608 BIS CPC (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante) > pag. 72*
- *Art. 609 CPC (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione) > pag. 72*
- *Art. 610 CPC (Provvedimenti temporanei) > pag. 73*
- *Art. 183 DISP. ATT. CPC (Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio) > pag. 73*
- *Art. 611 CPC (Spese dell'esecuzione) > pag. 73*
- *Formulario fac-simile verbale di rilascio di immobile > pag. 74*
- *Formulario avviso 609 cpc > pag. 76*
- *Formulario verbale di ricognizione benia seguito di procedura di rilascio di immobile, ex art. 609 cpc > pag. 78*
- *Formulario verbale di consegna bene mobile > pag. 81*

## **ESECUZIONE FORZATA OBBLIGHI DI FARE E NON FARE**

- *Art. 612 CPC (Provvedimento) > pag. 82*
- *Art. 613 CPC (Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione) > pag. 82*
- *Art. 614 CPC (Rimborso delle spese) > pag. 82*
- *Art. 614 BIS CPC (Misure di coercizione indiretta) > pag. 82*
- *Formulario verbale di esecuzione obblighi di fare/non fare > pag. 83*

## **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI**

- Art. 615 CPC (Forma dell'opposizione) > pag. 84
- Art. 616 CPC (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione) > pag. 84
- Art. 617 CPC (Forma dell'opposizione) > pag. 84
- Art. 618 CPC (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione) > pag. 84
- Art. 623 CPC (Limiti della sospensione) > pag. 85
- Art. 624 CPC (Sospensione per opposizione all'esecuzione) > pag. 85
- Art. 626 CPC (Effetti della sospensione) > pag. 85
- Art. 628 CPC (Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento) > pag. 85
- Art. 629 CPC (Rinuncia) > pag. 86
- Art. 630 CPC (Inattività delle parti) > pag. 86
- Art. 632 CPC (Effetti dell'estinzione del processo) > pag. 86

## **PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

- Art. 669 BIS CPC (Forma della domanda) > pag. 87
- Art. 669 SEXIES CPC (Procedimento) > pag. 87
- Art. 669 SEPTIES CPC (Provvedimento negativo) > pag. 87
- Art. 669 OCTIES CPC (Provvedimento di accoglimento) > pag. 87
- Art. 669 NOVIIES CPC (Inefficacia del provvedimento cautelare) > pag. 88
- Art. 669 DECIES CPC (Revoca e modifica) > pag. 89
- Art. 669 UNDECIES CPC (Cauzione) > pag. 89
- Art. 669 DUODECIES CPC (Attuazione) > pag. 89
- Art. 669 TERDECIES CPC (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) > pag. 89
- Art. 669 QUATERDECIES CPC (Ambito di applicazione) > pag. 90
- *Formulario verbale di esecuzione di provvedimento cautelare > pag. 91*

## **SEQUESTRI: GIUDIZIARIO/CONSERVATIVO**

- Art. 670 CPC (Sequestro giudiziario) > pag. 92
- Art. 671 CPC (Sequestro conservativo) > pag. 92
- Art. 675 CPC (Termine d'efficacia del provvedimento) > pag. 92
- Art. 676 CPC (Custodia nel caso di sequestro giudiziario) > pag. 92
- Art. 677 cpc (Esecuzione del sequestro giudiziario) > pag. 92
- Art. 678 cpc (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili) > pag. 93
- Art. 679 cpc (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili) > pag. 93
- Art. 684 cpc (Revoca del sequestro) > pag. 93
- Art. 685 cpc (Vendita delle cose deteriorabili) > pag. 93
- Art. 686 cpc (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento) > pag. 93
- Art. 687 cpc (Casi speciali di sequestro) > pag. 93
- *Formulario fac-simile verbale di sequestro conservativo > pag. 94*
- *Formulario fac-simile verbale di sequestro giudiziario > pag. 96*

## **DENUNCIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO**

- *Art. 688 CPC (Forma dell'istanza) > pag. 98*
- *Art. 691 CPC (Contravvenzione al divieto del giudice) > pag. 98*

## **PROVEDIMENTI D'URGENZA**

- *Art. 700 CPC (Condizioni per la concessione) > pag. 99*
- *Formulario fac-simile verbale di esecuzione del provvedimento d'urgenza > pag. 99*

## **REINTEGRA E MANUTENZIONE NEL POSSESSO**

- *Art. 703 CPC (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso) > pag. 100*
- *Art. 704 CPC (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio) > pag. 100*

## **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA**

- *Art. 737 CPC (Forma della domanda e del provvedimento) > pag. 101*
- *Art. 741 CPC (Efficacia dei provvedimenti) > pag. 101*
- *Art. 742 CPC (Revocabilità dei provvedimenti) > pag. 101*
- *Art. 742 BIS CPC (Ambito di applicazione degli articoli precedenti) > pag. 101*

## **ARBITRATO**

- *Art. 806 CPC (Controversie arbitrabili) > pag. 102*
- *Art. 818 CPC (Provvedimenti cautelari) > pag. 102*
- *Art. 818 TER CPC (Attuazione) > pag. 102*
- *Art. 823 CPC (Deliberazione e requisiti del lodo) > pag. 102*
- *Art. 824 BIS CPC (Efficacia del lodo) > pag. 103*
- *Art. 825 CPC (Deposito del lodo) > pag. 103*

## **PROCEDIMENTI COLLETTIVI**

- *Art. 840 BIS CPC (Ambito di applicazione) > pag. 104*
- *Art. 840 OCTIES CPC (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti) > pag. 104*
- *Art. 840 TERDECIES CPC (Esecuzione forzata collettiva) > pag. 105*

## **OFFERTA REALE E PER INTIMAZIONE**

- *Art. 1208 C.C. (Requisiti per la validità dell'offerta) > pag. 106*
- *Art. 1209 C.C. (Offerta reale e offerta per intimazione) > pag. 106*
- *Art. 1210 C.C. (Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori) > pag. 106*
- *Art. 1211 C.C. (Cose deperibili o di dispendiosa custodia) > pag. 106*
- *Art. 1212 C.C. (Requisiti del deposito) > pag. 106*
- *Art. 1213 C.C. (Ritiro del deposito) > pag. 107*
- *Art. 1214 C.C. (Offerta secondo gli usi e deposito) > pag. 107*
- *Art. 1216 C.C. (Intimazione di ricevere la consegna di un immobile) > pag. 107*
- *Art. 1217 C.C. (Obbligazioni di fare) > pag. 107*
- *Formulario fac-simile verbale di offerta reale > pag. 108*
- *Formulario fac-simile verbale di offerta per intimazione > pag. 109*
- *Formulario atto di offerta per intimazione ex artt. 1209 e 1216 c.c. > pag. 110*
- *Formulario verbale di deposito di offerta reale non accettata > pag. 111*
- *Formulario fac-simile comunicazione deposito offerta reale non accettata, ex art. 1212 c.c. > pag. 112*

## **PROTESTI ASSEGNI/CAMBIALI**

- *R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (Pubblicato nella G.U. n. 292 del 19 dicembre 1933) > pag. 113*
- *LEGGE 12 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2024) > pag. 135*
- *LEGGE 18 agosto 2000, n. 235 Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari ([GU Serie Generale n.200 del 28-08-2000](#)) > pag. 141*

# **NOTIFICAZIONI CIVILI**

## **ART. 137 CPC (Notificazioni)**

Le **notificazioni**, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'**ufficiale giudiziario**, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del **cancelliere** [disp. att. 47 e ss.].

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

## **FORMULARIO**

### **DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. ...., quale procuratore di ....., chiede all'UNEP del Tribunale di ..... di notificare l'antescritto atto al destinatario ....., residente/con sede in ....., c.f./P.IVA ....., in quanto non è stato possibile eseguire la notifica al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, per i seguenti motivi:

il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;

il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero la notifica, con tali modalità, ha avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario

Luogo e data,

Firma

**ART. 138 CPC (Notificazione in mani proprie)**

L'**ufficiale giudiziario** può sempre eseguire la **notificazione** mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella **relazione**, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

**FORMULARIO**

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a Tizio Caio, residente in Fermo (FM) – Via Comune n. 1, mediante consegna a mani proprie del destinatario, tale qualificatosi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 139 CPC (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)**

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la **notificazione** deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella **casa di abitazione** o dove ha l'**ufficio** o esercita l'**industria** o il **commercio**.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'**ufficiale giudiziario** consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata<sup>(7)</sup>.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

### **FORMULARIO**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a Tizio Caio, residente in Fermo (FM) – Via Comune n. 1, mediante consegna a mani di Sempronio Gracco, figlio, incaricato/addetto al ritiro, tale qualificatosi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 140 CPC (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)**

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'[ufficiale giudiziario](#) deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [disp. att. 48]

## **FORMULARIO**

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a Tizio Caio, residente in Fermo - Via Comune n. 31, mediante deposito presso la Casa Comunale di Fermo, in busta chiusa e sigillata, stante l'assenza della destinataria e delle altre persone legittimate a ritirare la copia dell'atto, previa affissione del prescritto avviso e successivo invio alla destinataria, in data \_\_\_\_\_, di altro avviso con raccomandata RAG n. \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 48 DISP. ATT. CPC (Avviso al destinatario della notificazione)**

L'avviso prescritto nell'articolo [140](#) del codice deve contenere:

1. il [nome](#) della persona che ha chiesto la [notificazione](#) e del [destinatario](#);
2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3. l'indicazione del [giudice](#) che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il [termine](#) di [comparizione](#);
4. la data e la firma dell'[ufficiale giudiziario](#).

### **ART. 141 CPC (Notificazione presso il domiciliatario)**

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'**elezione di domicilio** è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

### **FORMULARIO**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a Tizio Caio, domiciliato presso Sempronio Gracco in Fermo (FM) – Via Comune n. 1, mediante consegna a mani di Sempronio Gracco, domiciliatario, tale qualificatosi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

## **ART. 142 CPC (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica)**

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha [residenza](#), [dimora](#) o [domicilio](#) nello Stato e non vi ha [eletto domicilio](#) o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200

### **FORMULARIO**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato al destinatario Caio Sempronio, residente in Islamabad, Via Comune 1, Pakistan, copia dell'antescritto come segue:

- mediante invio a mezzo del servizio postale, con raccomandata internazionale n.
- mediante consegna al Pubblico Ministero presso Il Tribunale di \_\_\_\_\_, affinché ne curi la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna al destinatario. Ciò ho eseguito mediante consegna di copia a mani di \_\_\_\_\_, Funzionario Giudiziario della Procura di \_\_\_\_\_, incaricata al ritiro, tale qualificatasi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

## **ART. 49 DISP. ATT. CPC (Nota da consegnarsi al Pubblico Ministero)**

L'ufficiale, che esegue la [notificazione](#) a norma degli articoli [142](#), [143](#) e [146](#) del codice, deve consegnare al [pubblico ministero](#), insieme con la [copia](#) dell'atto, una nota contenente:

- 1) l'indicazione del [nome](#) e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
- 2) il nome, la [residenza](#) o la [dimora](#) del [destinatario](#);
- 3) la natura dell'atto notificato;
- 4) il [giudice](#) che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- 5) la data e la firma dell'[ufficiale giudiziario](#).

La nota è trasmessa dal [pubblico ministero](#) insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

## **FORMULARIO**

(Nota da consegnarsi al Pubblico Ministero ex art. 142 cpc e 49 disp. att. cpc)



### **TRIBUNALE DI FERMO**

### **U.N.E.P.**

**Corso Cavour 68 – 63900 Fermo**

Tel. 0734/224453

E-mail: [unep.tribunale.fermo@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustizia.it)

Pec: [unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it)

**OGGETTO: NOTIFICA EX ARTT. 142-143-146 C.P.C. - NOTA DA CONSEGNARE AL  
PUBBLICO MINISTERO (ART. 49 DISP. ATT. C.P.C.)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Funzionario Unep del Tribunale di \_\_\_\_\_, con riferimento alla notifica in  
oggetto indicata, indica i seguenti dati:

**richiedente la notifica** >

**destinatario della notifica** >

**natura dell'atto da notificare** >

**giudice che ha pronunciato il provvedimento**

Fermo,

Il Funzionario Unep

## **ART. 143 CPC (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)**

Se non sono conosciuti la **residenza**, la **dimora** e il **domicilio** del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'**ufficiale giudiziario** esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al **pubblico ministero** [disp. att. 49].

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte

### **FORMULARIO**

#### **IPOTESI COMMA 1**

##### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, non essendo conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario Caio Gracco, nato il \_\_\_\_\_ a Fermo (FM),

c.f. \_\_\_\_\_, come da compiute indagini, e non essendoci il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c., ho notificato copia dell'antescritto atto al predetto destinatario, mediante deposito, in busta chiusa e sigillata, presso la Casa Comunale di Fermo, luogo di ultima residenza conosciuta del medesimo (Fermo – Via Comune n. 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **FORMULARIO**

#### **IPOTESI COMMA 2**

##### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a Caio Sempronio, nato in Tunisia il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, mediante consegna al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Fermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c., essendo sconosciuti il luogo di residenza, dimora e domicilio e non essendo il destinatario nato in Italia.

Quanto innanzi ho eseguito consegnando copia conforme a mani di

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 49 DISP. ATT. CPC (Nota da consegnarsi al Pubblico Ministero)**

L'ufficiale, che esegue la [notificazione](#) a norma degli articoli [142](#), [143](#) e [146](#) del codice, deve consegnare al [pubblico ministero](#), insieme con la [copia](#) dell'atto, una nota contenente:

- 1) l'indicazione del [nome](#) e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
- 2) il nome, la [residenza](#) o la [dimora](#) del [destinatario](#);
- 3) la natura dell'atto notificato;
- 4) il [giudice](#) che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- 5) la data e la firma dell'[ufficiale giudiziario](#).

La nota è trasmessa dal [pubblico ministero](#) insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

### **FORMULARIO**

**(Nota da consegnarsi al Pubblico Ministero ex art. 143, comma 2 cpc e 49 disp. att. cpc)**



## **TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.**

**OGGETTO: NOTIFICA EX ARTT. 142-143-146 C.P.C. - NOTA DA CONSEGNARE AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 49 DISP. ATT. C.P.C.)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Funzionario Unep del Tribunale di \_\_\_\_\_, con riferimento alla notifica in oggetto indicata, indica i seguenti dati:

**richiedente la notifica** >

**destinatario della notifica** >

**natura dell'atto da notificare** >

**giudice che ha pronunciato il provvedimento**

Fermo,

Il Funzionario Unep

## **ART. 144 CPC (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)**

Per le **amministrazioni dello Stato** si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'**Avvocatura dello Stato**.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede <sup>(3)</sup>. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

### **FORMULARIO**

#### **IPOTESI COMMA 1**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto al Ministero della Giustizia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di in Roma – Via Comune n. 1, mediante consegna a mani di Sempronio Gracco, dipendente dell'Avvocatura dello Stato di \_\_\_\_\_, incaricato al ritiro, tale qualificatosi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **FORMULARIO**

#### **IPOTESI COMMA 2**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto al Comune di Fermo, con sede in Fermo – Via Comune n. 1, mediante consegna a mani di Sempronio Gracco, dipendente, incaricato al ritiro, tale qualificatosi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 145 CPC (Notificazione alle persone giuridiche)**

La notificazione alle **persone giuridiche** si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle **società non aventi personalità giuridica**, alle **associazioni non riconosciute** e ai **comitati** di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143

### **FORMULARIO**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto alla società X, con sede in Fermo – Via Comune n. 1, mediante consegna a mani di Sempronio Gracco, dipendente, incaricato al ritiro, tale qualificatosi.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 146 CPC (Notificazione a militari in attività di servizio)**

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la [notificazione](#) non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli [139](#) e seguenti, si consegna una copia al [pubblico ministero](#), che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene

### **FORMULARIO**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a Caio Sempronio, militare in servizio presso \_\_\_\_\_, mediante consegna al Pubblico Ministero presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, non essendo stato possibile eseguire la notifica a mani proprie del destinatario. Ciò ho eseguito, consegnando copia conforme a mani di Tizio, Funzionario Giudiziario della Procura di \_\_\_\_\_, incaricato al ritiro, tale qualificatosi.

Il tutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 cpc.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 49 DISP. ATT. CPC (Nota da consegnarsi al pubblico ministero)**

L'ufficiale, che esegue la [notificazione](#) a norma degli articoli [142](#), [143](#) e [146](#) del codice, deve consegnare al [pubblico ministero](#), insieme con la [copia](#) dell'atto, una nota contenente:

1. l'indicazione del [nome](#) e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la [residenza](#) o la [dimora](#) del [destinatario](#);
3. la natura dell'atto notificato;
4. il [giudice](#) che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell'[ufficiale giudiziario](#).

La nota è trasmessa dal [pubblico ministero](#) insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

## **FORMULARIO**

(Nota da consegnarsi al Pubblico Ministero ex art. 146 cpc e 49 disp. att. cpc)



### **TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.**

E-mail: [unep.tribunale.fermo@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustizia.it)

Pec: [unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it)

**OGGETTO: NOTIFICA EX ARTT. 142-143-146 C.P.C. - NOTA DA CONSEGNARE AL PUBBLICO MINISTERO (ART. 49 DISP. ATT. C.P.C.)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Funzionario Unep del Tribunale di \_\_\_\_\_, con riferimento alla notifica in oggetto indicata, indica i seguenti dati:

**richiedente la notifica** >

**destinatario della notifica** >

**natura dell'atto da notificare** >

**giudice che ha pronunciato il provvedimento**

Fermo,

Il Funzionario Unep

#### **ART. 147 CPC (Tempo delle notificazioni)**

Le [notificazioni](#) non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. [disp. att. 47].

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7

#### **ART. 47 DISP. ATT. CPC (Ora della notificazione)**

Nella relazione di [notificazione](#) di cui all'articolo [148](#) del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita

#### **ART. 148 CPC (Relazione di notificazione)**

L'[ufficiale giudiziario](#) certifica l'eseguita notificazione mediante [relazione](#) da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [disp. att. 47].

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

### **ART. 149 CPC (Notificazione a mezzo del servizio postale)**

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la **notificazione** può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'**ufficiale giudiziario** scrive la **relazione di notificazione** sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto

### **FORMULARIO**

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, ho notificato copia conforme dell'antescritto atto a Caio Gracco, residente in \_\_\_\_\_ – Via Comune n. 1, mediante invio a mezzo del servizio postale, con raccomandata AG n. \_\_\_\_\_, ai sensi di legge.

Fermo,

Il Funzionario Unep

## **ART. 149-bis CPC (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario)**

L'[ufficiale giudiziario](#) esegue la [notificazione](#) a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo [3 bis](#), comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo [148](#), primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo [148](#), secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in [via telematica](#).

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata

## **FORMULARIO**

### **RELATA DI NOTIFICA (NOTIFICA PEC CON ESITO POSITIVO)**

**UNEP - FERMO**

**Reg. 0/2026 Modello C**

**Cron. - 1/2**

Richiedente

**Relazione di notificazione**

Io sottoscritto Uff./Funz. Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PIGNORAMENTO C/O TERZI a:

mediante spedizione di copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC  
estratto dal seguente elenco IMPRESA  
INIPEC\_I, ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c. con esito POSITIVO

Hash della ricevuta di accettazione HYS5gz8fPrhuquZevsiqmQ1/BuPmbWZflDepbjQxvWM=

Hash della ricevuta di consegna WGU3zppkU6OoJXkcfEDQaxDQjv9p1vZSc4XloG7fxw4=

Data Notifica 06/02/2026  
L'Uff./Funz. Giudiziario  
CECORO NICOLA

**SPECIFICA**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Diritti       | € 6,71        |
| Trasferte     | € 0,00        |
| 10%           | € 0,00        |
| Spese         | € 0,00        |
| Varie         | € 0,00        |
| Bolli         | € 0,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 6,71</b> |

Data rich. 03/02/26

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## FORMULARIO

### RELATA DI NOTIFICA

#### (NOTIFICA PEC CON ESITO NEGATIVO PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO E DEPOSITO AUTOMATICO NELL'AREA WEB, AI SENSI DELL'ART. 149 BIS, COMMA 7, CPC)

UNEP - FERMO

Reg. 0/2026 Modello A

Cron. - 1/2

Richiedente

#### Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff./Funz. Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PRECETTO a:

mediante spedizione di copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC  
estratto dal seguente elenco IMPRESA IMPRESA INIPEC\_I, ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c.  
con esito NEGATIVO

Hash della ricevuta di accettazione G51Y1RmXKoud7LCW7qBM8q/vGfW24curIa/CkcxJp+c=

Hash della ricevuta di consegna wHjyDAoo0cpzjhVKvsPAoA8JOPdzyusLF1P63erX1hU=

Data Notifica 26/02/2026

L'Uff./Funz. Giudiziario

CECORO NICOLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-bis, comma 7, c.p.c., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso UNEP - FERMO comunico che, stante l'impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo PEC / la notificazione a mezzo PEC ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, in data odierna si è provveduto all'inserimento della notifica all'interno dell'area web notifiche e che pertanto la notificazione de qua si avrà per eseguita decorsi dieci giorni da oggi oppure in data antecedente, nel caso in cui il destinatario acceda prima alla presente area web. Una volta generata, sarà possibile scaricare la certificazione accedendo alla sezione dedicata dell'area web PST.

#### SPECIFICA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Diritti             | € 2,58        |
| Trasferte           | € 0,00        |
| 10%                 | € 0,00        |
| Spese               | € 0,00        |
| Varie               | € 0,00        |
| Bolli               | € 0,00        |
| <b>TOTALE</b>       | <b>€ 2,58</b> |
| Data rich. 24/02/26 |               |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

### **ART. 150 CPC (Notificazione per pubblici proclami)**

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50].

L'autorizzazione è data con [decreto](#) steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella [Gazzetta Ufficiale](#) della Repubblica.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace

### **ART. 51 DISP. ATT. CPC (Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria)**

La [copia](#) che l'[ufficiale giudiziario](#) deposita in [cancelleria](#) a norma dell'articolo [150](#) quarto comma del codice è custodita dal [cancelliere](#) per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la [notificazione](#), l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

## **FORMULARIO**

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, visto il provvedimento del Giudice in data \_\_\_\_\_ e vista la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'antescritto atto, ho notificato copia conforme del medesimo atto ai seguenti destinatari:

- Caio Gracco, c.f. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ ;

- Tizio Sempronio, c.f. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ ,

mediante deposito di una copia, nella Casa Comunale di Fermo, in data \_\_\_\_\_, e deposito di altra copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Fermo, in data \_\_\_\_\_.

Il tutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 cpc.

Fermo,

Il Funzionario Unep

**ART. 151 CPC (Forme di notificazione ordinate dal giudice)**

Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità

**FORMULARIO**

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del Tribunale di Fermo, visto il provvedimento del Giudice in data \_\_\_\_\_, ho notificato copia conforme dell'antescritto atto a Tizio Sempronio, c.f. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, mediante (indicare la modalità stabilita dal Giudice)

Il tutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cpc.

Fermo,

Il Funzionario Unep

### **ART. 156 CPC (Rilevanza della nullità)**

Non può essere pronunciata la **nullità** per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

### **ART. 157 CPC (Rilevabilità e sanatoria della nullità)**

Non può pronunciarsi la **nullità** senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente

### **ART. 160 CPC (Nullità della notificazione)**

La **notificazione** è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli **156** e **157**

# **NOTIFICAZIONI PENALI**

## **ART. 148 CPP (Organi e forme delle notificazioni)**

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.
7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

## **ART. 149 CPP (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo)**

1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse

dall'**imputato** siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della **cancelleria** o della segreteria.

2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

#### **ART. 152 CPP (Notificazioni richieste dalle parti private)**

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle **parti private** possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal **difensore** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 153 CPP (Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero)**

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella **segreteria**. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le **comunicazioni** di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

#### **ART. 153 bis CPP (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante)**

1. Il **querelante**, nella **querela**, dichiara o elegge **domicilio** per la comunicazione e la **notificazione** degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità

telematiche previste dall'articolo 111 bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da **altra persona autorizzata** o dal **difensore**. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del **pubblico ministero** procedente o presso la **cancelleria** del **giudice** procedente.

3. In caso di mutamento del **domicilio dichiarato** o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'**elezione di domicilio** mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

#### **ART. 154 CPP (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria)**

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto **querela** e non ha nominato un **difensore** sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'**elezione di domicilio** mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la **notificazione** è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella **cancelleria**. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di **residenza**, di **dimora** o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante **raccomandata con avviso di ricevimento** a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344 bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'**autorità giudiziaria** può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'**udienza preliminare** o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. La notificazione della prima citazione al **responsabile civile** e alla persona **civilmente obbligata** per la **pena pecuniaria** è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'**imputato non detenuto**.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di **personalità giuridica**, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il **processo civile**.

4. Le notificazioni alla **parte civile**, al **responsabile civile** e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un

domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del [giudice competente](#). In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

#### **ART. 155 CPP (Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese)**

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la [notificazione](#) nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'[autorità giudiziaria](#) può disporre, con [decreto](#), che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica](#).

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'[ufficiale giudiziario](#) deposita una copia dell'atto, con la [relazione](#) e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

#### **ART. 156 CPP (Notificazioni all'imputato detenuto)**

1. Le [notificazioni](#) all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella [relazione](#) di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo [157](#), con esclusione delle modalità di cui all'articolo [148](#), comma 1.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo [159](#).

## ART. 157 CPP (Prima notificazione all'imputato non detenuto)

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente<sup>(1)</sup> ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis. [Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.]

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di

indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

#### **ART. 157 bis CPP (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima)**

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

#### **ART. 157 ter CPP (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)**

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344 bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

#### **ART. 159 CPP (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)**

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo

di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette **decreto di irreperibilità** con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

#### **ART. 160 CPP (Efficacia del decreto di irreperibilità)**

1. Il **decreto di irreperibilità** emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

#### **ART. 161 CPP (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)**

01. 1. La **polizia giudiziaria**, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di **legge** che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'**autorità giudiziaria** procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'**udienza preliminare**, la citazione in **giudizio** ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il **decreto penale di condanna**, saranno effettuate mediante consegna al **difensore di fiducia** o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il **pubblico ministero** o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'**imputato** sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del **domicilio dichiarato** o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadeguato, le notificazioni degli atti indicati

verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della **elezione di domicilio**, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'**informazione di garanzia** o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.]

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di **misure di sicurezza**, all'atto della **scarcerazione** o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a **verbale** dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. [Se la notificazione nel **domicilio determinato** a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.] Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per **caso fortuito** o **forza maggiore**, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli **157** e **159**.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'**elezione di domicilio** presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

#### **ART. 162 CPP (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto)**

1. Il **domicilio dichiarato**, il **domicilio eletto** e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'**autorità** che procede, con le modalità previste dall'articolo **111 bis** o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con **sottoscrizione** autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

### **ART. 163 CPP (Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto)**

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.

### **ART. 164 CPP (Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio)**

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

### **ART. 165 CPP (Notificazioni all'imputato latitante o evaso)**

1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

### **ART. 166 CPP (Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)**

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

### **ART. 167 CPP (Notificazioni ad altri soggetti)**

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

### **ART. 168 CPP (Relazione di notificazione)**

1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che

procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la **relazione** in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

#### **ART. 169 CPP (Notificazioni all'imputato all'estero)**

1. Quando l'**autorità giudiziaria** non può procedere alla **notificazione** con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di **residenza** o di **dimora** all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il **pubblico ministero** le invia **raccomandata con avviso di ricevimento**, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'**elezione di domicilio** ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al **decreto di irreperibilità** emesso a norma dell'articolo 159.

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'**imputato straniero** quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle **convenzioni internazionali**.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

#### **ART. 170 CPP (Notificazioni col mezzo della posta)**

1. Nei casi di cui all'articolo 148 comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157 ter, le **notificazioni** possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'**ufficiale giudiziario** provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

## **ART. 171 CPP (Nullità delle notificazioni)**

1. La notificazione è **nulla**:

- a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;
- b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
- c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la **sottoscrizione** di chi l'ha eseguita;
- d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, a e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8;
- g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
- [h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.]

# **TITOLO ESECUTIVO ED ATTO DI PRECETTO**

## **ART. 474 CPC (Titolo esecutivo)**

L'esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un [titolo esecutivo](#) per un [diritto certo, liquido ed esigibile](#).

Sono titoli esecutivi:

1. le [sentenze](#), i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le [cambiali](#), nonché gli altri titoli di credito<sup>(4)</sup> ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3. gli atti ricevuti da [notaio](#) o da altro [pubblico ufficiale](#) autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti

## **ART. 475 CPC (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)**

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'[autorità giudiziaria](#), nonché gli atti ricevuti da [notaio](#) o da altro [pubblico ufficiale](#), per valere come titolo per l'[esecuzione forzata](#), ai sensi dell'articolo [474](#), per la parte a favore della quale fu pronunciato il [provvedimento](#) o stipulata l'[obbligazione](#), o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti

## **Art. 477 CPC (Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)**

Il [titolo esecutivo](#) contro il defunto ha efficacia contro gli [eredi](#), ma si può loro [notificare](#) il [precetto](#) soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo [domicilio](#) del defunto

#### **ART. 478 CPC (Prestazione della cauzione)**

Se l'efficacia del [titolo esecutivo](#) è subordinata a [cauzione](#), non si può iniziare l'[esecuzione forzata](#) finché quella non sia stata prestata<sup>(1)</sup>. Della prestazione si fa constare con annotazione [in calce](#) o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo [475](#), o con atto separato che deve essere unito al titolo<sup>4</sup>

#### **ART. 479 CPC (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)**

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli [137](#) e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente

#### **ART. 480 CPC (Forma del precetto)**

Il [precetto](#) consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal [titolo esecutivo](#) entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo [482](#), con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a [esecuzione forzata](#).

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle [parti](#), della data di [notificazione](#) del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'[ufficiale giudiziario](#), prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo [149 bis](#).

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo [125](#) e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli [137](#) e seguenti

#### **ART. 481 CPC (Cessazione dell'efficacia del precetto)**

Il [precetto](#) diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua [notificazione](#) non è iniziata l'[esecuzione](#).

Se contro il precetto è proposta [opposizione](#), il termine rimane [sospeso](#) e riprende a decorrere a norma dell'articolo [627](#)

#### **ART. 482 CPC (Termine ad adempiere)**

Non si può iniziare l'[esecuzione forzata](#) prima che sia decorso il termine indicato nel [precetto](#) e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla [notificazione](#) di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è [pericolo nel ritardo](#), può autorizzare l'esecuzione immediata, con [cauzione](#) o senza. L'autorizzazione è data con [decreto](#) scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi

## **RICERCHE CON MODALITA' TELEMATICA DEI BENI DEL DEBITORE DA PIGNORARE**

### **ART. 492 BIS CPC (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)**

Su istanza del [creditore](#) munito del [titolo esecutivo](#) e del [precetto](#), l'[ufficiale giudiziario](#) addetto al [tribunale](#) del luogo in cui il [debitore](#) ha la [residenza](#), il [domicilio](#), la [dimora](#) o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del [difensore](#) e, ai fini dell'articolo [547](#), dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo [482](#).

Prima della [notificazione](#) del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo [482](#), se vi è pericolo nel ritardo, il [presidente del tribunale](#) del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo [481](#), primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'[ufficiale giudiziario](#) di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del [presidente del tribunale](#) dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del [processo verbale](#) di cui al quarto comma.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'[ufficiale giudiziario](#) accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a [pignoramento](#) munito del [titolo esecutivo](#) e del [precetto](#), anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il [precetto](#) è consegnato o trasmesso all'[ufficiale giudiziario](#) prima che si proceda al pignoramento.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'[ufficiale giudiziario](#), quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli [517](#), [518](#) e [520](#). Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli [517](#), [518](#) e [520](#), all'[ufficiale giudiziario](#) territorialmente competente.

L'[ufficiale giudiziario](#), quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova,

avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo [388](#), sesto comma, del [Codice Penale](#).

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo [149 bis](#), al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo [492](#), primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo [546](#). Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Nel caso di [sospensione del termine](#) di cui al terzo comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo [481](#), primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli [518](#), sesto comma, [543](#), quarto comma, [557](#), secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del [presidente del tribunale](#) di rigetto dell'istanza

#### **ART. 155 TER DISP. ATT. CPC (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)**

La partecipazione del [creditore](#) alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo [492 bis](#) del codice ha luogo a norma dell'articolo [165](#) di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo [492 bis](#), ottavo e nono comma, l'[ufficiale giudiziario](#), terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a [verbale](#). Il creditore entro dieci giorni dalla [comunicazione](#) indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di [pignoramento](#) perde [efficacia](#)

#### **ART. 155 QUATER DISP ATT. CPC (Modalità di accesso alle banche dati)**

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo [492 bis](#) del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo [58](#) del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo [58](#) e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo [72](#), comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,

l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la [finanza pubblica](#), di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'[ufficiale giudiziario](#) per le finalità di cui all'articolo [492 bis](#) del codice.

Il [Ministro della giustizia](#) può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo [13](#) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il [registro](#) cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo [492 bis](#) del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo [155 quinquies](#) di queste disposizioni.

#### **ART. 155 QUINQUIES DISP ATT. CPC (Accesso alle banche dati tramite i gestori)**

Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo [492 bis](#) del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'[ufficiale giudiziario](#) alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo [155 quater](#), primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del [presidente del tribunale](#) ai sensi dell'articolo [492 bis](#), secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo [155 quater](#) le informazioni nelle stesse contenute.

Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il [precetto](#) è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo [481](#), primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo [492](#) e il decimo comma dell'articolo [492 bis](#) del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo [155 quater](#), primo comma.

#### **ART. 155 SEXIES DISP. ATT. CPC (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)**

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del [sequestro conservativo](#) e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito

di [procedure concorsuali](#) di procedimenti in materia di [famiglia](#) e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della [cessione](#) dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di [credito](#), anche in mancanza di [titolo esecutivo](#) nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'[autorizzazione](#) spetta al [giudice](#) del procedimento.

## **FORMULARIO**

### **FAC-SIMILE VERBALE RICERCA BENI**

Mod. RB n. - Mod.C n.



### **TRIBUNALE DI FERMO UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI**

#### **VERBALE ESITO RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, c.p.c.**

All'esito delle ricerche richieste il 15/01/2026 nei confronti di \_\_\_\_\_, su istanza del creditore \_\_\_\_\_, si riportano le banche dati interrogate e le relative risultanze come di seguito indicate:

AGENZIA DELLE ENTRATE

#### DATI REGISTRO:

Tipo: MOD. RLI

Data di registrazione:

Data di stipula:

Codice ufficio: TQL

Ufficio: DPMC UT MACERATA

Anno:

Serie:

Numero:

Progressivo negozio: 0

Ruolo soggetto: AVENTE CAUSA

Negozio: S2/LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON LOCATORE SOGGETTO AD I.V.A.

Sotto numero progressivo negozio: 0

Valore euro: 80400,00

Tipo Canone: CANONE ANNUALE

Data Inizio locazione: 01/07/2022

Data Fine locazione:

Elenco Parti/coparti

- Progressivo: 1 Codice Fiscale:

Ruolo: Dante Causa

DATI ANAGRAFE RAPPORTI:

C.F./P. Iva:

Tipo rapporto: Conto Corrente

Ruolo soggetto: Titolare e contitolare

C.F. Operatore finanziario:

Denominazione operatore: BANCA

Data inizio partecipazione: 18/12/2023

Data fine partecipazione

Id. rapporto:

DATI ANAGRAFE RAPPORTI:

C.F./P. Iva:

Tipo rapporto: Conto Corrente

Ruolo soggetto: Titolare e contitolare

C.F. Operatore finanziario:

Denominazione operatore: BANCA

Data inizio partecipazione:

Data fine partecipazione

Id. rapporto:

Visto quanto innanzi, il sottoscritto Funzionario Unep del Tribunale di Fermo, redige il presente verbale, ai sensi dell'art. 492 bis, comma 4, cpc.

La procedura proseguirà ai sensi dell'art. 492 bis, comma 8, cpc, e dell'art. 155 ter, disp. att. cpc.

Per informazioni e/o chiarimenti in ordine al prosieguo della procedura, è possibile contattare lo scrivente Funzionario Unep ai seguenti recapiti:

- telefono:
- pec: [unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it)

FERMO, li

IL FUNZIONARIO UNEP

DR. CECORO NICOLA

Firmato digitalmente

# **ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE**

## **ART. 491 CPC (Inizio dell'espropriazione)**

Salva l'ipotesi prevista nell'articolo [502](#), l'espropriazione forzata si inizia col [pignoramento](#)

## **ART. 492 CPC (Forma del pignoramento)**

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il [pignoramento](#) consiste in una ingiunzione che l'[ufficiale giudiziario](#) fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo [149 bis](#).

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori [beni utilmente pignorabili](#), i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo [492 bis](#), terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del [titolo esecutivo](#), il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo [488](#), secondo comma

### **ART. 493 CPC (Pignoramenti su istanza di più creditori)**

Più [creditori](#) possono con unico [pignoramento](#) colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo

### **ART. 494 CPC (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)**

Il debitore può evitare il [pignoramento](#) versando nelle mani dell'[ufficiale giudiziario](#) la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi

### **ART. 157 DISP. ATT. CPC (Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)**

L'ufficiale giudiziario redige [processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore](#) a norma dell'art. [494](#) primo comma del Codice.

Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

Il processo verbale è depositato immediatamente in [cancelleria](#) insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

Alla registrazione del processo verbale provvede il [cancelliere](#)

### **ART. 495 CPC (Conversione del pignoramento)**

Prima che sia disposta la [vendita](#) o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al [creditore pignorante](#) e ai [creditori intervenuti](#), comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese <sup>(2)</sup>.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto<sup>4</sup> dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con [ordinanza](#) dal [giudice dell'esecuzione](#), sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. [art. 510 del c.p.c.](#), al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

### **ART. 496 CPC (Riduzione del pignoramento)**

Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il [creditore pignorante](#) e i [creditori intervenuti](#), può disporre la riduzione del [pignoramento](#)

### **ART. 497 CPC (Cessazione dell'efficacia del pignoramento)**

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'[assegnazione](#) o la [vendita](#)

# **PIGNORAMENTO MOBILIARE**

## **ART. 513 CPC (Ricerca delle cose da pignorare)**

L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli

## **ART. 514 CPC (Cose mobili assolutamente impignorabili)**

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4. (gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore) (ABROGATO)
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli

### **ART. 515 CPC (Cose mobili relativamente impignorabili)**

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro

### **ART. 516 CPC (Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo)**

I [frutti](#) non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo

### **ART. 517 CPC (Scelta delle cose da pignorare)**

Il [pignoramento](#) deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i [titoli di credito](#) che ritiene di sicura realizzazione

### **ART. 518 CPC (Forma del pignoramento)**

L'[ufficiale giudiziario](#) redige delle sue operazioni [processo verbale](#) nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo [492](#) e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto [disp. att. 161]<sup>(3)</sup>. Se il [pignoramento](#) cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione [disp. att. 165].

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla

definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo [139](#) secondo comma <sup>(5)</sup>, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo [497](#) copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

#### **ART. 165 DISP. ATT. CPC (Partecipazione del creditore al pignoramento)**

All'atto della richiesta del [pignoramento](#) il [creditore](#) può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'[ufficiale giudiziario](#) deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un [preavviso](#) di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il [creditore](#), a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli [513](#) e [518](#) del codice, con l'assistenza o a mezzo di [difensore](#) e di esperto o di uno di essi.

#### **ART. 519 CPC (Tempo del pignoramento)**

Il [pignoramento](#) non può essere eseguito nei [giorni festivi](#), né fuori delle ore indicate nell'articolo [147](#), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento

#### **ART. 520 CPC (Custodia dei mobili pignorati)**

L'[ufficiale giudiziario](#) consegna al [cancelliere](#) del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi

giudiziari<sup>(3)</sup>, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina [disp. att. 166].

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un [custode](#) diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice

#### **ART. 521 CPC (Nomina e obblighi del custode)**

Non possono essere nominati [custode](#) il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il [processo verbale](#) dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'articolo [593](#).

Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano

#### **ART. 521 BIS CPC (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)**

Oltre che con le forme previste dall'art. [518](#), il [pignoramento](#) di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante [notificazione](#) al [debitore](#) e successiva [trascrizione](#) di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. [492](#). Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla [proprietà](#) e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al [creditore pignorante](#), a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvergono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato

all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo [497](#), l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo [159 ter](#) delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo

#### **ART. 522 CPC (Compenso del custode)**

Il [custode](#) non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'[ufficiale giudiziario](#) all'atto della nomina.

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente

#### **ART. 523 CPC (Unione di pignoramenti)**

L'[ufficiale giudiziario](#), che trova un [pignoramento](#) già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico [processo verbale](#)

#### **ART. 524 CPC (Pignoramento successivo)**

L'[ufficiale giudiziario](#), che trova un [pignoramento](#) già compiuto, ne dà atto nel [processo verbale](#) descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo [525](#) primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo [525](#). In tal caso il [cancelliere](#) ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un [intervento tardivo](#) rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo

#### **ART. 540 BIS CPC (Integrazione del pignoramento)**

Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita

# FORMULARIO

## FAC-SIMILE VERBALE DI PIGNORAMENTO MOBILIARE



TRIBUNALE DI FERMO

U.N.E.P.

### VERBALE DI PIGNORAMENTO

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**Sulla istanza di** \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, domiciliato \_\_\_\_\_

**Contro** \_\_\_\_\_

in virtù di \_\_\_\_\_, emesso il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, notificato il \_\_\_\_\_ ed atto di precetto notificato \_\_\_\_\_, atto con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro \_\_\_\_\_ per sorte e spese, oltre alle successive.

Poiché il termine concesso è trascorso infruttuosamente, io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato per procedere alla esecuzione forzata contro il debitore in caso di mancato pagamento. Quivi giunto ho avuto la presenza di: \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara:

---

---

---

---

#### CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

#### SPECIFICA

Diritti € .....

Trasf. Km \_\_\_\_ €..

10% TRASF. € .....

**Tot.gen. €** \_\_\_\_\_

#### Fermo Li

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

---

---

---

---

Preso atto di ciò, stante il mancato pagamento, previa ingiunzione ai sensi dell'articolo 492 cpc diretta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore di cui sopra, i beni assoggettati alla espropriazione ed i frutti di essi, ho sottoposto a pignoramento quanto segue:

Elenco dei beni sottoposti a pignoramento:

1) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

6) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

7) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

10) \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

**- Totale del valore presumibile di realizzo, € \_\_\_\_\_**

- Si allegano come parte integrante del presente verbale n° \_\_\_\_\_ fotografie numerate e vidimate dal sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario.

- Si fa presente che il sottoscritto, non disponendo di mezzi e persone idonee per la rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva dei beni sopra pignorati, si riserva di procedere alla descrizione prevista dall'articolo 518 cpc primo comma, se richiesto dal Giudice dell'esecuzione e previa anticipazione delle spese necessarie da parte del creditore procedente.

- Ritenuto che non si rinvenivano beni legalmente e utilmente pignorabili, ovvero che, per la soddisfazione del creditore procedente, i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti (ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione), ho invitato il debitore/legale rappresentante, con avviso inserito in calce all'avviso previsto dall'art. 518 cpc, ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che per l'omessa o falsa dichiarazione è prevista, ai sensi dell'articolo 388 c.p., sanzione penale.

Al mio invito, il debitore/legale rappresentante dichiara testualmente di possedere/che la ditta debitrice possiede i seguenti beni utilmente pignorabili:

**1) BENI MOBILI:** \_\_\_\_\_

**2) BENI IMMOBILI:** \_\_\_\_\_

**3) CREDITI O BENI MOBILI IN POSSESSO DI TERZI:** \_\_\_\_\_

A questo punto, io sottoscritto, preso atto di quanto sopra, desisto dal procedere e rimetto gli atti alla parte istante, ovvero ho, per i beni mobili innanzi indicati, ivi compresi quelli indicati al punto 1), tenuto conto che anche gli stessi sono considerati pignorati dal momento della dichiarazione:

**a)** rivolto al debitore/legale rappresentante, l'invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;

**b)** avvertito il debitore/legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei

creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

**c)** nominato custode dei beni pignorati, non potendo diversamente provvedere, \_\_ signor/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, così come mi ha dichiarato. Il predetto, sottoscrivendo il presente verbale anche per accettazione dell'incarico e precisando di essere edotto degli obblighi e delle responsabilità impostigli dalla legge, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 521 cpc, a lasciare i beni pignorati nel luogo ove sono stati pignorati ovvero a trasportarli altrove e precisamente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_.

**d)** Rilevato che gli stessi beni si trovano nel circondario di competenza dell'intestato Ufficio, si procederà d'ufficio/su istanza del creditore procedente alla ricognizione degli stessi.

**e)** Rilevato che gli stessi beni si trovano in un circondario diverso da quello di competenza dell'intestato Ufficio, copia del presente verbale verrà trasmessa d'ufficio/a cura del creditore procedente all'UNEP competente per territorio, affinché proceda alla ricognizione degli stessi.

**f)** Per i beni immobili indicati al punto 2), copia del presente verbale sarà trasmessa al creditore procedente al fine di procedere ai sensi dell'art. 555 e seguenti c.p.c.

**g)** Per i crediti o le cose mobili indicati al punto 3), tenuto conto che dal momento della dichiarazione sono considerati pignorati, ai sensi dell'art. 492 c.p.c. sono confermate l'ingiunzione, nonché l'invito e l'avvertimento indicati ai punti a) e b). Per tali crediti o cose mobili, il debitore/legale rappresentante, costituito custode ai sensi dell'art. 492 c.p.c., dichiara di essere consapevole degli effetti di cui all'art. 388 c.p., co. 4, nell'ipotesi che il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543 c.p.c., effettui il pagamento o restituisca il bene.

**h)** consegnato alla persona rinvenuta/inviato a mezzo raccomandata A/R l'avviso prescritto dall'articolo 518 c.p.c., co. 5, per il debitore/legale rappresentante non presente, contenente l'ingiunzione di cui all'articolo 492 cpc, nonché le avvertenze indicate nei punti a) e b) del presente verbale e l'invito di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 492 cpc, co. 4, nei termini indicati dall'articolo 388 c.p.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Le parti presenti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE AVVISO AL DEBITORE 492 CPC



#### TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P

- 1) **PEGNO NEGATIVO: avviso al debitore assente ad effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 492 c.p.c.**
- 2) **PEGNO POSITIVO: avviso ex art. 518, comma 5, c.p.c.**
- 3) **PEGNO PARZIALMENTE POSITIVO: avviso ex art. 518, comma 5, c.p.c. ed invito a rendere la dichiarazione ex art. 492 c.p.c.**

Il sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato ufficio,

#### AVVISA

\_\_L\_\_ Signor\_\_ / Spettabile \_\_\_\_\_ che in data odierna ad istanza di: \_\_\_\_\_ elett. domiciliato presso lo studio dell' Avv.to \_\_\_\_\_ è stato eseguito nei suoi confronti un pignoramento mobiliare con esito negativo/positivo/parzialmente positivo sui seguenti beni rinvenuti in \_\_\_\_\_:

Pertanto: **a)** nomino custode dei beni pignorati il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ che provvederà a custodirli nel luogo in cui è stato eseguito il pignoramento ovvero in altro luogo e precisamente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

**b)** ai sensi dell'articolo 492 c.p.c., ingiungo al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore procedente, i beni assoggettati alla espropriazione ed i frutti di essi;

**c)** ai sensi dell'articolo 492 cpc, quarto comma, invito \_\_\_\_\_ ad effettuare una dichiarazione, entro 15 giorni, per indicarmi, ai sensi dell'articolo 492 cpc, beni utilmente pignorabili di sua proprietà, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendola che per l'omessa o falsa dichiarazione è prevista, ai sensi dell'articolo 388 c.p., una sanzione penale, e che, per i beni mobili, dal momento della dichiarazione, gli stessi si intendono pignorati, anche agli effetti dell'art. 388 c.p., e, pertanto, le ingiungo di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore procedente, i beni assoggettati ad espropriazione e i frutti di essi;

**Inoltre, in caso di dichiarazione positiva/pignoramento positivo/parzialmente positivo, le comunico anche:**

1) l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente o ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o ad eleggere un domicilio digitale speciale,

con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149 bis cpc;

**2)** l'avvertimento, ai sensi dell'articolo 495 cpc, che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

**3)** l'avvertimento al debitore/legale rappresentante che, a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

**4)** è sua facoltà richiedere copia del relativo verbale di pignoramento presso l'intestato ufficio NEP.

**Il presente avviso viene:**

- consegnato a mani di persona qualificatasi per \_\_\_\_\_;

- affisso alla porta dell'immobile in cui è stato eseguito il pignoramento/inviato a mezzo posta con raccomandata A/R.

\_\_\_\_\_ li

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

## **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

### **ART. 543 CPC (Forma del pignoramento)**

Il **pignoramento** di **crediti** del debitore verso **terzi** o di cose del debitore che sono in **possesso** di terzi, si esegue mediante atto **notificato** al terzo e al debitore a norma degli articoli **137** e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo **492**:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del **titolo esecutivo** e del **precetto**;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute <sup>(3)</sup> e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice;
3. la dichiarazione di **residenza** o **l'elezione di domicilio** nel comune in cui ha sede il tribunale **competente** nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo **547** al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo **501**.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.

Quando procede a norma dell'articolo **492 bis**, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo **501**, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli [552](#) o [553](#). Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma

#### **ART. 544 CPC (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato)**

Se il [credito](#) pignorato è garantito da [pegno](#), s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da [ipoteca](#), l'atto di [pignoramento](#) deve essere [annotato](#) nei [libri fondiari](#)

#### **ART. 545 CPC (Crediti impignorabili)**

Non possono essere pignorati i [crediti alimentari](#), tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'[autorizzazione](#) del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante [decreto](#).

Non possono essere pignorati [crediti](#) aventi per oggetto [sussidi](#) di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da [casse di assicurazione](#), da [enti di assistenza](#) o da [istituti di beneficenza](#).

Le somme dovute da privati a titolo di [stipendio](#), di [salario](#) o di altre [indennità](#) relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di [licenziamento](#), possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i [tributi](#) dovuti allo Stato, alle [province](#) e ai [comuni](#), ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il [pignoramento](#) per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio

#### **ART. 546 CPC (Obblighi del terzo)**

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo [543](#), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di [stipendio](#), [salario](#), altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di [licenziamento](#), nonché a titolo di [pensione](#), di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al [pignoramento](#), per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo [545](#) e dalle speciali disposizioni di legge.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza

#### **ART. 551 BIS CPC (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi)**

Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo [525](#) può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo [546](#) decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.

# **PIGNORAMENTO IMMOBILIARE**

## **ART. 555 CPC (Forma del pignoramento)**

Il [pignoramento immobiliare](#) si esegue mediante [notificazione](#) al debitore e successiva [trascrizione](#) di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i [beni](#) e i [diritti immobiliari](#) che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo [492](#).

Immediatamente dopo la notificazione l'[ufficiale giudiziario](#) consegna copia autentica dell'atto con le [note di trascrizione](#) al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal [creditore pignorante](#), al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra

## **ART. 170 DISP. ATT. CPC (Atto di pignoramento immobiliare)**

L'atto di [pignoramento](#) di [beni immobili](#) previsto nell'articolo [555](#) del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di [notificazione](#), dal [creditore pignorante](#) a norma dell'articolo [125](#) del codice

## **ART. 556 CPC (Espropriazione di mobili insieme con immobili)**

Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l'[ufficiale giudiziario](#) forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale

## **ART. 557 CPC (Deposito dell'atto di pignoramento)**

Eseguita l'ultima [notificazione](#), l'[ufficiale giudiziario](#) consegna senza ritardo al [creditore](#) l'atto di [pignoramento](#) e la [nota di trascrizione](#) restituitagli dal [conservatore dei registri immobiliari](#).

Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del [titolo esecutivo](#), del [precetto](#), dell'atto di pignoramento e della [nota di trascrizione](#) entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo [555](#), ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il [cancelliere](#) forma il fascicolo dell'esecuzione

### **ART. 558 CPC (Limitazione dell'espropriazione)**

Se un [creditore ipotecario](#) estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il [giudice dell'esecuzione](#) può applicare il disposto dell'articolo [496](#), oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati

### **ART. 559 CPC (Custodia dei beni pignorati)**

Col [pignoramento](#) il [debitore](#) è costituito [custode](#) dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le [pertinenze](#) e i [frutti](#), senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il [giudice](#) dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo [567](#), secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo [569](#), nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo [179 ter](#) delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo [534](#).

Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo [569](#) al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo [567](#), secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti<sup>4</sup>

### **ART. 560 CPC (Modo della custodia)**

Il [debitore](#) e il terzo nominato [custode](#) debbono rendere il conto a norma dell'articolo [593](#).

Ad essi è fatto divieto di dare in [locazione](#) l'immobile pignorato se non autorizzati dal [giudice](#) dell'esecuzione.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il [possesso](#) dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la [diligenza del buon padre di famiglia](#) e ne mantengano e tutelino l'integrità.

Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con [ordinanza](#) del giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo [617](#), ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli [605](#) e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo [68](#). Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione

#### **ART. 561 CPC (Pignoramento successivo)**

Il [conservatore dei registri immobiliari](#), se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro [pignoramento](#), ne fa menzione nella [nota di trascrizione](#) che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo [557](#) è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo [524](#) ultimo comma

#### **ART. 562 CPC (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)**

Se il [pignoramento](#) diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo [497](#), il [giudice dell'esecuzione](#) con l'[ordinanza](#) di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la [trascrizione](#).

Il [conservatore dei registri immobiliari](#) provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

#### **ART. 599 CPC (Pignoramento)**

Possono essere pignorati i [beni indivisi](#) anche quando non tutti i [comproprietari](#) sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del [pignoramento](#) è [notificato](#) avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice

### **ART. 602 CPC (Modo dell'espropriazione)**

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da [pegno](#) o da [ipoteca](#) per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata [revocata](#) per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono

### **ART. 603 CPC (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)**

Il [titolo esecutivo](#) e il [precetto](#) debbono essere [notificati](#) anche al [terzo](#).

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare

### **ART. 604 CPC (Disposizioni particolari)**

Il [pignoramento](#) e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del [terzo](#), al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo [579](#) primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

# **ESECUZIONE PER CONSEGNA E/O RILASCIO**

## **ART. 605 CPC (Precetto per consegna o rilascio)**

Il [precetto](#) per consegna di [beni mobili](#) o rilascio di [beni immobili](#) deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo [480](#), anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il [titolo esecutivo](#) dispone circa il [termine della consegna o del rilascio](#), l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine

## **ART. 606 CPC (Modo della consegna)**

Decorso il [termine](#) indicato nel [precetto](#), l'[ufficiale giudiziario](#), munito del [titolo esecutivo](#) e del [precetto](#), si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo [513](#); quindi ne fa consegna alla [parte istante](#) o a persona da lei designata

## **ART. 607 CPC (Cose pignorate)**

Se le cose da consegnare sono [pignorate](#), la consegna non può aver luogo, e la [parte istante](#) deve fare valere le sue ragioni mediante [opposizione](#) a norma degli articoli [619](#) e seguenti

## **ART. 608 CPC (Modo del rilascio)**

L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'[ufficiale giudiziario](#) comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a [rilasciare](#) l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del [titolo esecutivo](#) e del [precetto](#), si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo [513](#), immette la [parte istante](#) o una persona da lei designata nel [possesso](#) dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore

## **ART. 608 BIS CPC (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante)**

L'esecuzione di cui all'articolo [605](#) si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente

## **ART. 609 CPC (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)**

Quando nell'[immobile](#) si trovano beni [mobili](#) che non debbono essere consegnati, l'[ufficiale giudiziario](#) intima alla parte tenuta al [rilascio](#) ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della [parte istante](#). Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo [518](#), primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo [559](#). In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [530](#) e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono [pignorate](#) o [sequestrate](#), l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del [custode](#)

#### **ART. 610 CPC (Provvedimenti temporanei)**

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti

#### **ART. 183 DISP. ATT. CPC (Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio)**

I [provvedimenti temporanei](#) di cui all'articolo [610](#) del codice sono dati dal [giudice](#) dell'esecuzione con [decreto](#)

#### **ART. 611 CPC (Spese dell'esecuzione)**

Nel [processo verbale](#) l'[ufficiale giudiziario](#) specifica tutte le spese anticipate dalla [parte istante](#).

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con [decreto](#) a norma degli articoli [91](#) e seguenti che costituisce [titolo esecutivo](#).

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE VERBALE PER RILASCIO DI IMMOBILE



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

#### VERBALE DI RILASCIO DI IMMOBILE E DI IMMISSIONE IN POSSESSO

Il giorno ..... alle ore .....in .....

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv.  
....., domiciliato .....

**Contro** .....

in virtù di ..... emesso in data ..... dal  
....., notificato il .....

Visto l'atto di precetto notificato il .....

Visto l'atto di preavviso notificato il .....

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato ed ho avuto la presenza di: .....al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara: .....

CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

SPECIFICA

Diritti € .....

Trasf. Km\_\_ € .....

10% TRASF. € .....

**Tot.gen. € \_\_\_\_\_**

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

.....  
.....  
.....

Ho, quindi, immesso il/la qui presente sig. ...., nella qualità, nel possesso dell'immobile e delle sue pertinenze, del cui rilascio si tratta, sfrattando il/la sig....., ad ogni legale effetto. Ho, altresì, provveduto a consegnare al sig. .... le chiavi avute da ..... ed ho ingiunto allo sfrattato o chi per esso di non più ingerirsi nel possesso dell'immobile stesso sotto le pene stabilite dal codice penale. Lasciato avviso dell'eseguito sfratto per la parte tenuta al rilascio non presente. Si autorizza la parte istante al cambio della serratura della porta d'ingresso.

Ho, inoltre: a) intimato a ..... con avviso consegnato a mani di ..... ovvero da notificarsi nei modi di legge, di asportare i beni mobili ed i documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale rinvenuti, entro il termine di .....

b) nominato custode dei medesimi ....., il quale accetta di custodirli in loco ovvero di custodirli altrove e, precisamente, in .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore .....

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE AVVISO 609 CPC



## **TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.**

### **Avviso ex art. 609 cpc**

#### **alla parte tenuta a provvedere all'asporto dei beni rinvenuti in sede di esecuzione della procedura di rilascio di immobile**

Il sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato ufficio, premesso:

- che in data \_\_\_\_\_, su richiesta di \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_, veniva eseguita procedura di rilascio d'immobile nei confronti di \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_ (cron. \_\_\_\_\_);

- che, in detta sede, venivano rinvenuti in loco i seguenti beni e/o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, appartenenti a \_\_\_\_\_:

---

---

---

---

---

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'articolo 609 cpc, intimo a \_\_\_\_\_ di asportare i suddetti beni e/o documenti entro il termine di \_\_\_\_\_.

Con espresso avviso che, ai sensi dell'art. 609 c.p.c.:

a) quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto;

b) quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'Ufficiale Giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559 c.p.c.. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati

abbandonati e l'Ufficiale Giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;

c) se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'Ufficiale Giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode;

d) decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al Giudice dell'Esecuzione per il rilascio. Il Giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto;

e) il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal Giudice dell'Esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 eseguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal Giudice dell'Esecuzione per il rilascio, salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611 c.p.c..

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal Giudice dell'Esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Il presente avviso viene:

O - Affisso alla porta dell'immobile;

O - Consegnato a mani di \_\_\_\_\_;

O - Notificato a \_\_\_\_\_,

ai sensi di legge.

\_\_\_\_\_

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE VERBALE DI RICOGNIZIONE BENI A SEGUITO DI PROCEDURA DI RILASCIO DI IMMOBILE EX ART. 609 CPC



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

#### VERBALE DI RICOGNIZIONE DEI BENI A SEGUITO DI PROCEDURA DI RILASCIO DI IMMOBILE (ex art. 609, cp.c.)

Il giorno ..... alle ore .....in .....

Premesso che in data ..... veniva eseguita procedura di rilascio di immobile ed immissione in possesso (cron. ....), richiesta da ....., rappresentato e difeso dall'avv. ...., domiciliato ....., nei confronti di .....

Rilevato che i beni mobili, nonché i documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, appartenenti a ....., rinvenuti in loco in occasione di detta procedura di rilascio, non sono stati asportati nel termine concesso;

Vista la richiesta (cron.....) dell'avv. ...., nella qualità;

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, mi sono qui recato per procedere agli adempimenti di cui all'art. 609 c.p.c..

Quivi giunto, ho avuto la presenza di: ....., tale qualificatosi, al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento.

Il/la rinvenuto/a dichiara: .....  
.....

**CRONOLOGICI**

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

**SPECIFICA**

Diritti € .....

Trasf. € .....

10% trasf. € .....

**Tot.gen. €** .....

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

Io sottoscritto, riguardo i beni mobili rinvenuti, provvedo, quindi, a determinare, anche a norma dell'art. 518, comma 1, c.p.c., il presumibile valore di realizzo dei medesimi ed ad indicare le prevedibili spese di custodia e di asporto.

**BENI RINVENUTI E STIMA**

1) .....

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € .....

2) .....

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € .....

3) .....

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € .....

**Totale valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € .....**

**- Spese di custodia e asporto: .....**

A questo punto, rilevato che il valore di realizzo dei beni presenti nell'immobile ed appartenenti allo/agli sfrattato/i può ritenersi superiore alle spese di custodia e di asporto, io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario, su richiesta ed a spese di ....., parte istante, ovvero, persona all'uopo delegata, nomino custode dei predetti beni il sig. ...., nato a ..... il ....., residente in ..... alla Via ....., il quale accetta di custodirli in loco ovvero altrove e, precisamente, in ....., alla Via ....., sottoscrivendo il presente verbale anche per accettazione dell'incarico.

Anzi, non apparendo evidente l'utilità della vendita dei suddetti beni, stante lo scarso valore dei medesimi, e vista la richiesta della parte istante ovvero di ....., nella qualità, di essere autorizzata allo smaltimento e/o distruzione degli stessi beni, io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario, ritenuto che i beni in oggetto sono considerati abbandonati, autorizzo la parte istante ovvero il qui presente ....., nella qualità, a smaltire e/o distruggere i medesimi.

Riguardo, invece, i documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, appartenenti allo/agli sfrattato/i e rinvenuti nell'immobile e, precisamente: .....

.....  
.....

poiché gli stessi non sono stati asportati nel termine concesso, io sottoscritto ordino alla parte istante ovvero al qui presente ....., nella qualità, di conservare detti documenti per un periodo di due anni, ovvero, su richiesta ed a spese della stessa parte istante o del qui presente ....., nella qualità, provvedo a nominare custode dei suddetti documenti, il/la sig/sigra....., nato a ....., il ....., residente in ....., il quale accetta di custodirli in loco ovvero altrove e, precisamente, in ....., alla Via ....., sottoscrivendo il presente verbale anche per accettazione dell'incarico.

Anzi, vista la richiesta della parte istante ovvero del qui presente ....., nella qualità, di essere autorizzata allo smaltimento e/o distruzione dei suddetti documenti, io sottoscritto, ritenuto che gli stessi documenti debbano considerarsi abbandonati, autorizza la medesima parte istante/il qui presente ....., nella qualità, allo smaltimento e/o distruzione di detti documenti.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Le parti presenti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE VERBALE DI CONSEGNA BENE MOBILE



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

#### VERBALE DI CONSEGNA DI BENE MOBILE

Il giorno ..... alle ore .....in .....

CRONOLOGICI

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....  
....., domiciliato .....

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

**Contro** .....

Mod.C n.....

in virtù di ..... emesso in data ..... dal  
....., notificato il .....

SPECIFICA

Diritti € .....

Visto l'atto di precetto notificato il .....

Trasf. Km\_\_ € .....

10% TRASF. € .....

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato ed ho avuto la presenza di: .....al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara: .....

**Tot.gen. €** .....

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

Io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario ho quindi provveduto alla consegna dei beni mobili al sig. ...., nella qualità, il quale provvede al loro asporto.

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore .....

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

# **ESECUZIONE FORZATA OBBLIGHI DI FARE E NON FARE**

## **ART. 612 CPC (Provvedimento)**

Chi intende ottenere l'[esecuzione forzata](#) di una [sentenza](#) di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la [notificazione del precetto](#), deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua [ordinanza](#) designa l'[ufficiale giudiziario](#) che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta

## **ART. 613 CPC (Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione)**

L'[ufficiale giudiziario](#) può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con [decreto](#)

## **ART. 614 CPC (Rimborso delle spese)**

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la [parte istante](#) presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'[ufficiale giudiziario](#), con domanda di [decreto d'ingiunzione](#).

Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo [642](#)

## **ART. 614 BIS CPC (Misure di coercizione indiretta)**

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il [giudice](#), salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'[obbligato](#) per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo [612](#).

Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della [natura della prestazione](#) dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce [titolo esecutivo](#) per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo [409](#)

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE VERBALE DI ESECUZIONE FORZATA OBBLIGHI DI FARE/NON FARE



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

#### VERBALE DI ESECUZIONE FORZATA OBBLIGHI DI FARE/NON FARE

Il giorno ..... alle ore .....in .....

CRONOLOGICI

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv.  
....., domiciliato .....

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

**Contro** .....

Mod.C n.....

in virtù di ..... emesso in data ..... dal  
....., notificato il .....

SPECIFICA

Diritti € .....

Trasf. € .....

Visto l'atto di precetto notificato il .....

10% TRASF. € .....

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli  
atti sopra richiamati, mi sono qui recato ed ho avuto la presenza  
di: .....al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del  
mio ..... intervento. Il/la ..... rinvenuto/a  
dichiara: .....

**Tot.gen. €** \_\_\_\_\_

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

.....  
.....

Io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario ho quindi provveduto  
a .....

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore .....

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

# **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI**

## **ART. 615 CPC (Forma dell'opposizione)**

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad [esecuzione forzata](#) e questa non è ancora iniziata, si può proporre [opposizione](#) al precetto con [citazione](#) davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con [ricorso](#) al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con [decreto](#) l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186]. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli [530](#), [552](#), [569](#), salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

## **ART. 616 CPC (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)**

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un [termine perentorio](#) per la riassunzione della causa [disp. att. 125, 186]. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli [165](#), [166](#), [171 bis](#) e [171 ter](#)

## **ART. 617 CPC (Forma dell'opposizione)**

Le opposizioni relative alla regolarità formale del [titolo esecutivo](#) e del [precetto](#) si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo [480](#) terzo comma, con atto di [citazione](#) da [notificarsi](#) nel [termine perentorio](#) di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187].

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con [ricorso](#) al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

## **ART. 618 CPC (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)**

Il [giudice dell'esecuzione](#) fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il [termine perentorio](#) per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo [163 bis](#), o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli [165](#), [166](#), [171 bis](#) e [171 ter](#). La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

#### **ART. 623 CPC (Limiti della sospensione)**

Salvo che la [sospensione](#) sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il [titolo esecutivo](#), l'[esecuzione forzata](#) non può essere sospesa che con provvedimento del [giudice dell'esecuzione](#)

#### **ART. 624 CPC (Sospensione per opposizione all'esecuzione)**

Se è proposta [opposizione all'esecuzione](#) a norma degli articoli [615](#) e [619](#), il [giudice dell'esecuzione](#), concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con [cauzione](#) o senza [disp. att. 86].

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo [669 terdecies](#). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo [512](#), secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo [616](#), il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo [630](#), terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo [618](#)

#### **ART. 626 CPC (Effetti della sospensione)**

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del [giudice dell'esecuzione](#)

#### **ART. 628 CPC (Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento)**

L'[opposizione](#) ai singoli [atti esecutivi](#) sospende il decorso del [termine](#) previsto nell'articolo [497](#)

### **ART. 629 CPC (Rinuncia)**

Il processo si estingue se, prima dell'[aggiudicazione](#) o dell'[assegnazione](#), il [creditore pignorante](#) e quelli [intervenuti](#) muniti di [titolo esecutivo](#) rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si [estingue](#) se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo [306](#)

### **ART. 630 CPC (Inattività delle parti)**

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si [estingue](#) quando le parti non lo proseguono o non lo [riassumono](#) nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [[497](#), [512](#), [547-549](#), [615](#), [616](#), [618](#), [619](#), [627](#); disp. att. 156].

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo [3 bis](#), comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. [178](#) terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [[737](#); disp. att. 130]

### **ART. 632 CPC (Effetti dell'estinzione del processo)**

Con l'[ordinanza](#) che pronuncia l'[estinzione](#) è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo [591bis](#).

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'[aggiudicazione](#) o dell'[assegnazione](#), essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'[aggiudicazione](#) o l'[assegnazione](#), la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il [custode](#) rende al debitore il [conto](#), che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo [310](#) ultimo comma

## **PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

### **ART. 669 BIS CPC (Forma della domanda)**

La domanda si propone con [ricorso](#) al giudice competente [[669ter](#), [669quater](#), [669quinquies](#)]

### **ART. 669 SEXIES CPC (Procedimento)**

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al [contraddittorio](#), procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di [istruzione](#) indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con [ordinanza](#) all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con [decreto](#) motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di [comparizione](#) delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la [notificazione](#) del [ricorso](#) e del decreto. A tale udienza il giudice, con [ordinanza](#), conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati

### **ART. 669 SEPTIES CPC (Provvedimento negativo)**

L'[ordinanza](#) di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'[ordinanza](#) di rigetto non preclude la riproposizione dell'[istanza](#) per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'[ordinanza](#) di [incompetenza](#) o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva

### **ART. 669 OCTIES CPC (Provvedimento di accoglimento)**

L'[ordinanza](#) di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un [termine perentorio](#) non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo [669novies](#).

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'[ordinanza](#) se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua [comunicazione](#).

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di [compromesso](#) o di [clausola compromissoria](#), la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve [notificare](#) all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli [arbitri](#).

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo [669 novies](#) non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo [700](#) e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo [688](#) e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo [1137](#), quarto comma, del [Codice Civile](#), ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo

#### **ART. 669 NOVIES CPC (Inefficacia del provvedimento cautelare)**

Se il procedimento di merito non è iniziato nel [termine perentorio](#) di cui all'articolo [669 octies](#), ovvero se successivamente al suo inizio si [estingue](#), il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza<sup>(4)</sup> avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la [cauzione](#) di cui all'articolo [669 undecies](#), ovvero se con sentenza, anche non passata in [giudicato](#), è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad [arbitrato](#) italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1. se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di [esecuzione](#) in Italia della sentenza straniera o del [lodo arbitrale](#) entro i termini eventualmente previsti a pena di [decadenza](#) dalla legge o dalle [convenzioni internazionali](#);
2. se sono pronunciate sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di [inefficacia](#) del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

#### **ART. 669 DECIES CPC (Revoca e modifica)**

Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'[istruzione](#) il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con [ordinanza](#) il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'[ordinanza](#) di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare<sup>(4)</sup>, salvo quanto disposto dall'articolo [818](#), primo comma

#### **ART. 669 UNDECIES CPC (Cauzione)**

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una [cauzione](#) per l'eventuale risarcimento dei danni

#### **ART. 669 DUODECIES CPC (Attuazione)**

Salvo quanto disposto dagli articoli [677](#) e seguenti in ordine ai [sequestri](#), l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli [491](#) e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con [ordinanza](#) i provvedimenti opportuni, sentite le parti<sup>4</sup>. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito

#### **ART. 669 TERDECIES CPC (Reclamo contro i provvedimenti cautelari)**

Contro l'[ordinanza](#) con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso [reclamo](#) nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del [tribunale](#) si propone al [collegio](#), del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla [corte d'appello](#), il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli [737](#) e [738](#).

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal [deposito](#) del [ricorso](#), ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua [cauzione](#).

#### **ART. 669 QUATERDECIES CPC (Ambito di applicazione)**

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo [669septies](#) si applica altresì ai provvedimenti di [istruzione preventiva](#) previsti dalla sezione IV di questo capo

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE VERBALE DI ESECUZIONE PROVVEDIMENTO CAUTELARE



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

#### VERBALE DI ESECUZIONE PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il giorno ..... alle ore .....in .....

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....  
....., domiciliato .....

**Contro** .....

in virtù di ..... emesso in data ..... dal  
....., notificato il .....

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato ed ho avuto la presenza di: .....al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio ..... intervento. Il/la ..... rinvenuto/a dichiara: .....

Io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario ho quindi provveduto a .....

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore .....

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

**SPECIFICA**

Diritti € .....

Trasf. € .....

10% TRASF. € .....

**Tot.gen. € \_\_\_\_\_**

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

# **SEQUESTRI: GIUDIZIARIO/CONSERVATIVO**

## **ART. 670 CPC (Sequestro giudiziario)**

Il giudice può autorizzare il [sequestro giudiziario](#):

1. di [beni mobili](#) o [immobili](#), [aziende](#) o altre [universalità](#) di beni, quando ne è controversa la [proprietà](#) o il [possesso](#) [c.c. 832, 1140], ed è opportuno provvedere alla loro [custodia](#) o alla loro gestione temporanea;
2. di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di [prova](#), quando è controverso il diritto alla [esibizione](#) o alla comunicazione [210 c.p.c.; 2711 c.c.], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea<sup>4</sup>

## **ART. 671 CPC (Sequestro conservativo)**

Il giudice, su [istanza](#) del creditore che ha [fondato timore di perdere](#) la [garanzia](#) del proprio credito, può autorizzare il [sequestro conservativo](#) di [beni mobili](#) o [immobili](#) del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il [pignoramento](#)

## **ART. 675 CPC (Termine d'efficacia del provvedimento)**

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde [efficacia](#), se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia

## **ART. 676 CPC (Custodia nel caso di sequestro giudiziario)**

Nel disporre il [sequestro giudiziario](#), il giudice nomina il [custode](#), stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la [custodia](#) e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà [cauzione](#) [disp. att. 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli [521](#), [522](#) e [560](#).

## **Art. 677 cpc (Esecuzione del sequestro giudiziario)**

Il [sequestro giudiziario](#) si esegue a norma degli articoli [605](#) e seguenti, in quanto applicabili, omessa la [notificazione](#) del [precetto](#) per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo [608](#), primo comma.

L'articolo [608](#), primo comma, è applicabile se il [custode](#) sia persona diversa dal [detentore](#).

Il giudice, col provvedimento di [autorizzazione](#) del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di [esibirlo](#) o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo [211](#)

### **Art. 678 cpc (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili)**

Il [sequestro conservativo](#) sui [mobili](#) e sui [crediti](#) si esegue secondo le norme stabilite per il [pignoramento](#) presso il debitore o presso terzi [669duodecies]. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al [tribunale](#) del luogo di [residenza](#) del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è [sospeso](#) fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di [privilegio](#) sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo [detentore](#), a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione

### **Art. 679 cpc (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili)**

Il [sequestro conservativo](#) sugli [immobili](#) si esegue con la [trascrizione](#) del provvedimento presso l'ufficio del [conservatore dei registri immobiliari](#) del luogo in cui i beni sono situati.

Per la [custodia](#) dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559

### **Art. 684 cpc (Revoca del sequestro)**

Il debitore può ottenere dal [giudice istruttore](#), con [ordinanza](#) non impugnabile, la [revoca](#) del [sequestro conservativo](#) prestando idonea [cauzione](#) per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate

### **Art. 685 cpc (Vendita delle cose deteriorabili)**

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del [sequestro](#), il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la [vendita](#) nei modi stabiliti per le cose [pignorate](#).

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute

### **Art. 686 cpc (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)**

Il [sequestro conservativo](#) si converte in [pignoramento](#) al momento in cui il creditore sequestrante ottiene [sentenza](#) di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata

### **Art. 687 cpc (Casi speciali di sequestro)**

Il giudice può ordinare il [sequestro](#) delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua [liberazione](#), quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta

**FORMULARIO**

**FAC-SIMILE VERBALE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO**



TRIBUNALE di FERMO

UNEP

**VERBALE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO**

Il giorno ..... alle ore .....in .....

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv. ...., domiciliato .....

**Contro** .....

in virtù di provvedimento emesso in data ..... dal....., io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato per procedere al sequestro conservativo contro .....

Quivi giunto ho avuto la presenza di: .....

al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**CRONOLOGICI**

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

**SPECIFICA**

Diritti €.....

2,58-3,62-6,71

Trasf.

Km. \_\_\_\_ €.....

Trasferta deposito € .....

TOT. Trasf. €.....

10% SU

TRASFERTE € .....

Preso atto di ciò, stante il mancato pagamento, previa ingiunzione ai sensi dell'articolo 492 cpc diretta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore di cui sopra, i beni assoggettati al sequestro ed i frutti di essi, ho sottoposto a sequestro conservativo quanto segue:

Elenco dei beni sottoposti a sequestro:

- \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_

**Totale del valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, € \_\_\_\_\_**

Si allegano come parte integrante del presente verbale n° \_\_\_\_\_ fotografie numerate e vidimate dal sottoscritto funzionario UNEP/ufficiale giudiziario.

Si fa presente che il sottoscritto, non disponendo di mezzi e persone idonee per la rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva dei beni sopra sequestrati, si riserva di procedere alla descrizione prevista dall'articolo 518 cpc primo comma, se richiesto dal Giudice e previa anticipazione delle spese necessarie da parte del procedente.

Io sottoscritto ho nominato custode dei beni sequestrati, non potendo diversamente provvedere,   L   signor/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, così come mi ha dichiarato. Il predetto, sottoscrivendo il presente verbale anche per accettazione dell'incarico e precisando di essere edotto degli obblighi e delle responsabilità impostigli dalla legge, viene autorizzato a lasciare i beni sequestrati nel luogo in cui è stato eseguito il sequestro, ovvero a trasportarli altrove con propri mezzi e precisamente in .....

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

**FORMULARIO**

**FAC-SIMILE VERBALE DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO**



TRIBUNALE di FERMO

UNEP

**VERBALE DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO**

Il giorno ..... alle ore .....in .....

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv. ...., domiciliato .....

**Contro** .....

in virtù di provvedimento emesso in data ..... dal....., io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato per procedere al sequestro giudiziario contro .....

Quivi giunto ho avuto la presenza di: ....., al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

|                            |
|----------------------------|
| <b>CRONOLOGICI</b>         |
| Mod.E n.....               |
| Mod.F n. ....              |
| Mod.C n.....               |
| <b>SPECIFICA</b>           |
| Diritti €.....             |
| 2,58-3,62-6,71             |
| Trasf.                     |
| Km. ____ €.....            |
| Trasferta deposito € ..... |
| TOT. Trasf. €.....         |
| 10% SU                     |
| TRASFERTE € .....          |

Preso atto di ciò, ho sottoposto a sequestro giudiziario i seguenti beni:

.....  
.....  
.....  
.....

Si allegano come parte integrante del presente verbale n° \_\_\_\_\_ fotografie numerate e vidimate dal sottoscritto funzionario UNEP/ufficiale giudiziario.

Si fa presente che il sottoscritto, non disponendo di mezzi e persone idonee per la rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva dei beni sopra sequestrati, si riserva di procedere alla descrizione prevista dall'articolo 518 cpc primo comma, se richiesto dal Giudice e previa anticipazione delle spese necessarie da parte del procedente.

Io sottoscritto ho nominato custode dei beni sequestrati, non potendo diversamente provvedere,   l   signor/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, così come mi ha dichiarato. Il predetto, sottoscrivendo il presente verbale anche per accettazione dell'incarico e precisando di essere edotto degli obblighi e delle responsabilità impostigli dalla legge, viene autorizzato a lasciare i beni sequestrati nel luogo in cui è stato eseguito il sequestro, ovvero a trasportarli altrove con propri mezzi e precisamente in .....

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

# **DENUNCIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO**

## **ART. 688 CPC (Forma dell'istanza)**

La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669quater

## **ART. 691 CPC (Contravvenzione al divieto del giudice)**

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore

# PROVVEDIMENTI D'URGENZA

## ART. 700 CPC (Condizioni per la concessione)

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei <sup>(4)</sup> ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito

## FORMULARIO

### FAC-SIMILE VERBALE DI ESECUZIONE PROVVEDIMENTO D'URGENZA



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

### VERBALE DI ESECUZIONE PROVVEDIMENTO D'URGENZA

Il giorno ..... alle ore .....in .....

**Sulla istanza di** ....., rappresentato e difeso dall'avv.  
....., domiciliato .....

**Contro** .....

in virtù di ..... emesso in data ..... dal  
....., notificato il .....

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato ed ho avuto la presenza di: .....al... quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio ..... intervento. Il/la ..... rinvenuto/a dichiara: .....

Io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario ho quindi provveduto a .....

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore .....

Le parti

Il Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario

CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

SPECIFICA

Diritti € .....

Trasf. € .....

10% TRASF. € .....

**Tot.gen. €** \_\_\_\_\_

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

# **REINTEGRA E MANUTENZIONE NEL POSSESSO**

## **ART. 703 CPC (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)**

Le domande di [reintegrazione](#) e di [manutenzione](#) nel [possesso](#) si propongono con [ricorso](#) al [giudice](#) competente a norma dell'articolo [21](#).

Il giudice provvede ai sensi degli articoli [669bis](#) e seguenti, in quanto compatibili.

L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo [669 terdecies](#).

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo [669 novies](#), terzo comma

## **ART. 704 CPC (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio)**

Ogni domanda relativa al [possesso](#), per fatti che avvengono durante la pendenza del [giudizio petitorio](#), deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

La [reintegrazione](#) del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo [703](#), il quale dà i [provvedimenti temporanei](#) indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio

# **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA**

## **ART. 737 CPC (Forma della domanda e del provvedimento)**

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in [camera di consiglio](#), si chiedono con [ricorso](#) al giudice competente e hanno forma di [decreto](#) motivato, salvo che la legge disponga altrimenti

## **ART. 741 CPC (Efficacia dei provvedimenti)**

I [decreti](#) acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto [reclamo](#).

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata

## **ART. 742 CPC (Revocabilità dei provvedimenti)**

I [decreti](#) possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla [revoca](#)

## **ART. 742 BIS CPC (Ambito di applicazione degli articoli precedenti)**

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in [camera di consiglio](#), ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone

# **ARBITRATO**

## **ART. 806 CPC (Controversie arbitrabili)**

Le parti possono far decidere da [arbitri](#) le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'articolo [409](#) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro

## **ART. 818 CPC (Provvedimenti cautelari)**

Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli [arbitri](#) il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del [giudizio](#) arbitrale. La [competenza](#) cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la [domanda](#) cautelare si propone al [giudice competente](#) ai sensi dell'articolo [669 quinquies](#)

## **ART. 818 TER CPC (Attuazione)**

L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo [669 duodecies](#) e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Resta salvo il disposto degli articoli [677](#) e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma

## **ART. 823 CPC (Deliberazione e requisiti del lodo)**

Il [lodo](#) è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli [arbitri](#) ed è quindi redatto per iscritto. Esso deve contenere:

1. il nome degli arbitri;
2. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3. l'indicazione delle parti;
4. l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5. l'esposizione sommaria;
6. il dispositivo;
7. la sottoscrizione di tutti gli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8. la data delle sottoscrizioni.

### **ART. 824 BIS CPC (Efficacia del lodo)**

Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria

### **ART. 825 CPC (Deposito del lodo)**

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale o in [copia conforme](#), insieme con l'atto contenente la convenzione d'arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con [decreto](#). Il lodo reso esecutivo è soggetto a [trascrizione](#) o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la [sentenza](#) avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo [133](#), secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, sentite le parti, provvede in [camera di consiglio](#) con [ordinanza](#)

## **PROCEDIMENTI COLLETTIVI**

### **ART. 840 BIS CPC (Ambito di applicazione)**

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo [840 undecies](#), nono comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo [105](#).

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.

### **ART. 840 OCTIES CPC (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)**

Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo [840 sexies](#), primo comma, lettera e), il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispose il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

#### **ART. 840 TERDECIES CPC (Esecuzione forzata collettiva)**

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo [840octies](#), quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo [840 octies](#), quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo [840 novies](#), sesto e settimo comma.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo [840 novies](#), quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo [840 novies](#), commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

## **OFFERTA REALE E PER INTIMAZIONE**

### **ART. 1208 C.C. (Requisiti per la validità dell'offerta)**

Affinché l'offerta sia valida è necessario:

1. che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2. che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3. che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese [liquide](#), e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4. che il [termine](#) sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5. che si sia verificata la [condizione](#) dalla quale dipende l'obbligazione;
6. che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7. che l'offerta sia fatta da un [ufficiale pubblico](#) a ciò autorizzato.

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità

### **ART. 1209 C.C. (Offerta reale e offerta per intimazione)**

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, [titoli di credito](#) ovvero [cose mobili](#) da consegnare al [domicilio](#) del creditore, l'offerta deve essere [reale](#).

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'[intimazione](#) al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui [notificato](#) nelle forme prescritte per gli [atti di citazione](#)

### **ART. 1210 C.C. (Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori)**

Se il creditore rifiuta di accettare l'[offerta reale](#) o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante [intimazione](#), il debitore può eseguire il deposito.

Eseguito il [deposito](#), quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con [sentenza passata in giudicato](#), il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione

### **ART. 1211 C.C. (Cose deperibili o di dispendiosa custodia)**

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo

### **ART. 1212 C.C. (Requisiti del deposito)**

Per la validità del deposito è necessario:

1. che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2. che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3. che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4. che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito

#### **ART. 1213 C.C. (Ritiro del deposito)**

Il [deposito](#) non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con [sentenza passata in giudicato](#).

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i [fideiussori](#), né valersi dei [privilegi](#), del [pegno](#) e delle [ipoteche](#) che garantivano il credito

#### **ART. 1214 C.C. (Offerta secondo gli usi e deposito)**

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli [1208](#) e [1209](#), gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il [deposito](#) a norma dell'articolo [1212](#), se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con [sentenza passata in giudicato](#)

#### **ART. 1216 C.C. (Intimazione di ricevere la consegna di un immobile)**

Se deve essere consegnato un [immobile](#), l'offerta consiste nell'[intimazione](#) al creditore di prenderne [possesso](#). L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo [1209](#).

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un [sequestratario](#). In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta

#### **ART. 1217 C.C. (Obbligazioni di fare)**

Se la [prestazione](#) consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'[intimazione](#) di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso

**FORMULARIO**  
**FAC-SIMILE VERBALE DI OFFERTA REALE**



**TRIBUNALE DI FERMO**  
**UNEP**  
**VERBALE DI OFFERTA REALE**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**Sulla istanza di** \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv.  
\_\_\_\_\_, domiciliato \_\_\_\_\_

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, mi sono qui recato per procedere all'offerta reale in favore di \_\_\_\_\_ dei seguenti beni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Quivi giunto ho avuto la presenza di: \_\_\_\_\_ al quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Preso atto di ciò, consegno i suddetti beni/la suddetta somma al sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, che accetta e sottoscrive il presente verbale anche per quietanza e liberazione dalle eventuali garanzie e/o vincoli esistenti.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Le parti presenti

Il Funzionario UNEP/L'Ufficiale Giudiziario

CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

SPECIFICA

Diritti € .....

Trasf. € .....

10% SU trasf. € .....

**Tot.gen.€** \_\_\_\_\_

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

**FORMULARIO**

**FAC-SIMILE VERBALE DI OFFERTA PER INTIMAZIONE**



**TRIBUNALE DI FERMO**

**UNEP**

**VERBALE DI OFFERTA PER INTIMAZIONE**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**Sulla istanza di** \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, domiciliato \_\_\_\_\_

Io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, mi sono qui recato per procedere all'offerta per intimazione in favore di \_\_\_\_\_ dei seguenti beni:

Quivi giunto ho avuto la presenza di: \_\_\_\_\_ al quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio intervento. Il/la rinvenuto/a dichiara: \_\_\_\_\_

Preso atto di ciò, consegno i suddetti beni/la suddetta somma al sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, che accetta, sottoscrivendo il presente verbale.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Le parti presenti

Il Funzionario UNEP/L'Ufficiale Giudiziario

**CRONOLOGICI**

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

**SPECIFICA**

Diritti € .....

Trasf. € .....

10% SU trasf. € .....

**Tot.gen.€** \_\_\_\_\_

**Fermo Li**

.....

10% VERSATO IN MODO

VIRTUALE

## **FORMULARIO**

FAC-SIMILE DI OFFERTA PER INTIMAZIONE DI BENI IMMOBILI O DI COSE MOBILI DA  
CONSEGNARE IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO DEL CREDITORE

### **ATTO DI OFFERTA PER INTIMAZIONE**

**(ex art. 1209 e 1216, c.c.)**

Il sig. ...., nato a ....., il ....., codice fiscale  
....., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., con  
studio in ....., presso il quale elegge domicilio, giusta delega/procura in calce al presente  
atto, premesso che:

- il sig. .... è tenuto, in virtù di .....,  
alla consegna, in favore di ....., dei seguenti beni immobili/beni mobili:  
..... ubicati in .....

- il sig. ...., pertanto, intende eseguire, in favore di .....,  
un'offerta per intimazione dei suddetti beni immobili/beni mobili, ai sensi dell'art. 1209 e 1216, c.c., a mezzo  
del Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Fermo.

Quanto innanzi premesso, il sottoscritto Avv. ...., nella qualità,

#### **CHIEDE**

al Funzionario Unep/Ufficiale del Tribunale di Fermo di eseguire l'offerta per intimazione dei suddetti beni  
immobili/beni mobili ubicati in ....., in favore di .....

Allega: (indicare documenti giustificativi della richiesta, ad esempio atti giudiziari, scritture private, ecc..)

Luogo e data,

Firma

Il sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Fermo, vista l'antescritta richiesta,

#### **COMUNICA**

al sig. ...., residente in .....,

che in data ..... - ore ....., si recherà in .....

al fine di eseguire, in suo favore, l'offerta per intimazione dei beni immobili/beni mobili suindicati, ex art. 1209  
e 1216 c.c., invitandolo ad essere presente affinché ne prenda il possesso.

Luogo e data,

Firma

## FORMULARIO

### VERBALE DI DEPOSITO DI OFFERTA REALE NON ACCETTATA, EX ART. 1212 C.C.



### TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P

### VERBALE DI DEPOSITO DI OFFERTA REALE NON ACCETTATA, EX ART. 1212 C.C.

Il giorno ..... alle ore .....in .....

presso la Banca ....., premesso che:

- su richiesta di ....., nato a ..... il ....., residente in ....., c.f. ...., il sottoscritto Funzionario Unep del Tribunale di Fermo, in data ....., procedeva ad offerta reale in favore di ..... (c.f. ), residente in ....., degli assegni circolari non trasferibili n....., rispettivamente di importo pari ad € ..... ed € ....., tratti sulla Banca .....

- che detta offerta reale veniva rifiutata da .....

- che, ai sensi dell'art. 1210 e 1212 c.c., è intenzione di ..... procedere, a mezzo dello scrivente Funzionario Unep, al deposito dei suddetti assegni circolari per la complessiva somma di € ..... presso la Banca .....

Quanto innanzi premesso, il sottoscritto, nella qualità, munito degli atti sopra richiamati, si è recato presso la Banca ....., con sede a questo indirizzo, per procedere, ai sensi degli artt. 1210 e 1212 c.c., al deposito dei suddetti assegni circolari per la complessiva di €. ....

Quivi giunto, ho avuto la presenza di .....

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Le parti presenti

Il Funzionario Unep

CRONOLOGICI

Mod.E n.....

Mod.F n. ....

Mod.C n.....

SPECIFICA

Diritti € .....

Trasf.

Km. \_\_\_\_ € .....

# **FORMULARIO**

## **COMUNICAZIONE EX ART. 1212, C.C., RELATIVA AL DEPOSITO DI OFFERTA REALE NON ACCETTATA**



### **TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.**

#### **COMUNICAZIONE EX ART. 1212, C.C., RELATIVA AL DEPOSITO DI OFFERTA REALE NON ACCETTATA**

Il sottoscritto ....., Funzionario Unep del Tribunale di Fermo, premesso che :

- su richiesta di ....., nato il ..... a ....., residente in ....., c.f. ...., il sottoscritto, in data ....., procedeva ad offerta reale, in favore di ..... (c.f. ....), residente in ....., della somma di €. ....;
- che detta offerta reale veniva rifiutata da .....
- che in data ..... veniva eseguito il deposito della suddetta somma presso la Banca .....
- che il sig. .... non era presente a tale operazione, sebbene regolarmente avisato.

Quanto innanzi premesso, il sottoscritto, nella qualità,

#### **COMUNICA**

a ..... che in data ..... è stato eseguito il deposito della predetta somma di €. ...., presso la Banca .....

Si invita, pertanto, il sig. .... a ritirare la detta somma di €. ...., depositata presso la Banca .....

Copia del verbale di deposito della suindicata somma viene notificato al sig. ...., unitamente al presente atto.

Fermo,

Il Funzionario Unep

# **PROTESTI ASSEGNI/CAMBIALI**

**R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669: Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. (Pubblicato nella G.U. n. 292 del 19 dicembre 1933)**

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659.

Art. 1 Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al presente decreto e firmate d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli. Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.

Art. 2 Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

## **TITOLO I**

### **DELLA CAMBIALE E DEL VAGLIA CAMBIARIO**

#### **CAPO I**

#### **DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELLA CAMBIALE**

##### **Art. 1**

La cambiale contiene:

- 1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); [1]
- 4) l'indicazione della scadenza;
- 5) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
- 8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente). (1) Numero sostituito dall'art. 45, comma 1, lett. a), L. 12 dicembre 2002, n. 273.

##### **Art. 2**

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si

reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario. La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente

Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento.

### **Art. 3**

La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.

Può essere tratta sullo stesso traente.

Può essere tratta per conto di un terzo.

### **Art. 4**

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.

### **Art. 5**

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

### **Art. 6**

La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

### **Art. 7**

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

### **Art. 8**

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

### **Art. 9**

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola

"per assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

#### **Art. 10**

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

#### **Art. 11**

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

#### **Art. 12**

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'art. 9 del codice di commercio (1), non disponga diversamente.

(1) Ora art. 2206 C.C.

#### **Art. 13**

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

#### **Art. 14**

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.

Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.

## **CAPO II DELLA GIRATA**

#### **Art. 15**

La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.

Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

#### **Art. 16**

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

La girata al portatore vale come girata in bianco

#### **Art. 17**

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

#### **Art. 18**

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale. Se la girata è in bianco, il portatore può:

- 1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
- 2) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
- 3) trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

#### **Art. 19**

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.

#### **Art. 20**

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

#### **Art. 21**

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

#### **Art. 22**

Se alla girata è apposta la clausola "valuta per incasso", "per incasso", "per procura" od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

#### **Art. 23**

Se alla girata è apposta la clausola "valuta in garanzia", "valuta in pegno" od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore

#### **Art. 24**

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

#### **Art. 25**

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorché anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.

Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

### **CAPO III**

#### **DELL'ACCETTAZIONE**

#### **Art. 26**

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

#### **Art. 27**

In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.

Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata all'accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.

#### **Art. 28**

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata alla accettazione entro un anno dalla sua data.

Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

#### **Art. 29**

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.

#### **Art. 30**

L'accettazione è scritta sulla cambiale. E' espressa colla parola "accettato", "visto" o con altre equivalenti; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista. [1]

Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

(1) Comma modificato dall'art. 45, comma1, lett. b), L. 12 dicembre 2002, n. 273

#### **Art. 31**

L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

#### **Art. 32**

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

#### **Art. 33**

Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.

Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.

#### **Art. 34**

Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione

### **CAPO IV DELL'AVALLO**

#### **Art. 35**

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

#### **Art. 36**

L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

E' espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

#### **Art. 37**

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso questo ultimo.

### **CAPO V DELLA SCADENZA**

#### **Art. 38**

La cambiale può essere tratta:

a vista;

a certo tempo vista;

a certo tempo data;

a giorno fisso.

Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

#### **Art. 39**

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

#### **Art. 40**

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.

In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.

#### **Art. 41**

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese. Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

Con le espressioni "otto giorni" o "quindici giorni" s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.

Con la espressione "mezzo mese" si intende il termine di quindici giorni.

#### **Art. 42**

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.

Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse

## CAPO VI

### DEL PAGAMENTO

#### **Art. 43**

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

#### **Art. 44**

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:

- 1) al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
- 2) al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
- 3) al domicilio dell'indicato al bisogno.

#### **Art. 45**

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

#### **Art. 46**

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

#### **Art. 47**

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

#### **Art. 48**

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'art. 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

Per le cambiali pagabili nel regno l'autorità competente a ricevere il deposito è l'istituto di emissione

### **CAPO VII**

#### **DEL REGRESSO PER MANCATA ACCETTAZIONE O PER MANCATO PAGAMENTO**

#### **Art. 49**

L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.

#### **Art. 50**

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

anche prima della scadenza:

- 1) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
- 2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
- 3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

#### **Art. 51**

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'art. 29, comma primo, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione. (1)

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

(1) L'articolo unico della L. 24 febbraio 1965, n. 92 ha, inoltre, così disposto: «Sono assimilati ai giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli».

## **Art. 52**

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola "senza spese". Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

## **Art. 53**

Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", "senza protesto", od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

#### **Art. 54**

Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

#### **Art. 55**

Il portatore può chiedere in via di regresso:

- 1) l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
- 2) gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale;
- 3) le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.

Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

#### **Art. 56**

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

- 1) la somma integrale sborsata;
- 2) gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
- 3) le spese sostenute.

#### **Art. 57**

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

#### **Art. 58**

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.

#### **Art. 59**

Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

#### **Art. 60**

Spirati i termini stabiliti:

per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;

per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;

per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola "senza spese"; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.

#### **Art. 61**

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 52.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

#### **Art. 62**

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

### **Art. 63**

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.

La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.

Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.

### **Art. 64**

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

### **Art. 65**

Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21.

Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la revocazione del provvedimento.

### **Art. 66**

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.

Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale o depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

### **Art. 67**

Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.

### **Art. 68**

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.

Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto. (1)

(1) Vedi ora la Legge 13 giugno 1973, n. 349 (Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari).

### **Art. 69**

Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaio o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

### **Art. 70**

Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'art. 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 51.

Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

### **Art. 71**

Il protesto deve contenere:

- 1) la data;
- 2) il nome del richiedente;
- 3) l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dell'art. 44;
- 4) l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi per i quali non se ne ebbe alcuna;
- 5) la sottoscrizione del notaio o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.

Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

## **Art. 72**

A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.

Nei capi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

## **Art. 73**

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data. (1)

L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.

(2) Sull'obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti al presidente del tribunale, vedi artt. 13 e 235, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Le norme circa la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari sono contenute nella L. 12 dicembre 1955, n. 77

## **CAPO VIII DELL'INTERVENTO SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 74**

Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l'accettante.

L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

## **SEZIONE II DELL'ACCETTAZIONE PER INTERVENTO**

## **Art. 75**

L'accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.

Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questo rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

#### **Art. 76**

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.

#### **Art. 77**

L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'art. 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento, l'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue

### **SEZIONE III DEL PAGAMENTO PER INTERVENTO**

#### **Art. 78**

Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorché il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola "senza spese".

#### **Art. 79**

Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.

#### **Art. 80**

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

#### **Art. 81**

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale con l'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

**Art. 82**

Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.

I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

**CAPO IX**  
**DEI DUPLICATI E DELLE COPIE**  
**SEZIONE I**  
**DEI DUPLICATI**

**Art. 83**

La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

**Art. 84**

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

**Art. 85**

Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:

- 1) che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
- 2) che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

**SEZIONE II**  
**DELLE COPIE**

**Art. 86**

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.

**Art. 87**

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola "da qui la girata non vale che sulla copia" od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.

## **CAPO X DELLE ALTERAZIONI**

**Art. 88**

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

## **CAPO XI DELL'AMMORTAMENTO**

**Art. 89**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Malgrado la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

**Art. 90**

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

**Art. 91**

Durante il termine stabilito nell'art. 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

**Art. 92**

Trascorso il termine indicato nell'art. 89 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduta, un duplicato.

Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli articoli 55 e 56 salvo che la somma sia stata depositata a norma dell'art. 48 per conto della persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunciata la sentenza.

**Art. 93**

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

## **CAPO XII DELLA PRESCRIZIONE**

**Art. 94**

Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza. Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola "senza spese".

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

L'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

**Art. 95**

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

## **CAPO XIII DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 96**

Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.

Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

**Art. 97**

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

**Art. 98**

Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.

**Art. 99**

Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.

## **TITOLO II DEL VAGLIA CAMBIARIO**

### **Art. 100**

Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza;
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente);
- 7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente. [1]

Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale".

(1) Numero inserito dall'art. 45, comma 1, lett. c), L. 12 dicembre 2002, n. 273

### **Art. 101**

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.

Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.

### **Art. 102**

In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

- la girata (articoli 15 a 25);
- la scadenza (articoli 38 a 42);
- il pagamento (articoli 43 a 48);
- l'azione cambiaria (art. 49), il regresso per mancato pagamento ed il protesto (articoli 50 a 57, 59 a 73);
- il pagamento per intervento (articoli 74, 78 a 82);
- le copie (articoli 86 a 87);
- le alterazioni (art. 88);
- la prescrizione (articoli 94 e 95);
- i giorni festivi, il computo dei termini e l'inaffidabilità dei giorni di rispetto (articoli 96, 97 e 98).

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (articoli 4 e 32), la promessa d'interessi (art. 5), le differenze nell'indicazione della somma (art. 6), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'art. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 11) e la cambiale in bianco (art. 14).

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (articoli 35 a 37); se l'avallo nel caso previsto dall'art. 36 ultimo comma non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dell'art. 99.

#### **Art. 103**

L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'art. 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 30), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

#### **Art. 104**

La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente (1), o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.

Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.

La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed il D.M. 20 agosto 1992.

#### **Art. 105**

Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sull'importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gl'interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 106**

Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 61.

Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza dell'azione cambiaria o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 94 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.

#### **Art. 107**

Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il termine di tre anni previsto nell'art. 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo

**LEGGE 12 giugno 1973, n. 349**  
**Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.**  
**(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2024)**

**Art. 1**

(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'[articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669](#), e dall'[articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736](#). La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il [regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60](#) delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il [regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33](#) dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229](#), modificato dalla [legge 11 giugno 1962, n. 546](#), dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757](#), dal [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079](#), e dalla [legge 29 novembre 1971, n. 1048](#), ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

**Art. 2**

(Presentatori)

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il [regio decreto 14 dicembre 1933, n. 669, e dello articolo 32](#) delle disposizioni approvate con il [regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736](#), a mezzo di

presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del

notaio

o

dell'ufficiale

giudiziario.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del [codice penale](#)

**Art. 3**

(Nomina e requisiti dei presentatori)

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

- 1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
- 2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
- 3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere

elevato

a

sei.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la

cancelleria del tribunale.  
Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

#### **Art. 4**

(Attribuzioni dei presentatori)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonché al rilascio della quietanza. L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il [regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63](#) delle disposizioni approvate con il [regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736](#), deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'[articolo 2700 del codice civile](#), anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

#### **Art. 5**

(Modalità di presentazione del titolo)

La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per la accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale. La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'[articolo 147 del codice di procedura civile](#). Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'[articolo 147 del codice di procedura civile](#). Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il [regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669](#), a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

#### **Art. 6**

(Titolo domiciliato presso un istituto di credito)

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

#### **Art. 7**

(Diritto di protesto)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per

ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta né superiore a lire ottomila.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) (18) ((19))

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà. Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto. Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo. I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229](#), modificato dalla [legge 11 giugno 1962, n. 546](#), dal [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757](#), dal [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079](#), e dalla [legge 29 novembre 1971, n. 1048](#), si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi:  
minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59;  
massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82.

#### **Art. 8**

(Indennità di accesso)

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- |    |      |   |    |             |      |        |
|----|------|---|----|-------------|------|--------|
| a) | fino | a | 3  | chilometri, | lire | 300;   |
| b) | fino | a | 5  | chilometri, | lire | 400;   |
| c) | fino | a | 10 | chilometri, | lire | 700;   |
| d) | fino | a | 15 | chilometri, | lire | 1.000; |
| e) | fino | a | 20 | chilometri, | lire | 1.300; |

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17) (18) ((19))

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229](#).

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti. Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennità di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi:

|      |      |   |      |             |
|------|------|---|------|-------------|
| a)   | fino | a | 3    | chilometri: |
| euro | 2,08 | + | 0,22 | = 2,30;     |
| b)   | fino | a | 5    | chilometri: |
| euro | 2,47 | + | 0,27 | = 2,74;     |
| c)   | fino | a | 10   | chilometri: |
| euro | 4,55 | + | 0,49 | = 5,04;     |
| d)   | fino | a | 15   | chilometri: |
| euro | 6,42 | + | 0,69 | = 7,11;     |
| e)   | fino | a | 20   | chilometri: |
| euro | 7,95 | + | 0,86 | = 8,81.     |

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata  $2,08 + 0,22 = 2,30$ ".

#### Art. 9

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali)

È fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza. La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229](#), modificato dalla [legge 11 giugno 1962, n. 546](#), non si applica per la consegna dei titoli da protestare.

Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge. La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna. I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto. Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

## **Art. 10**

(Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali)

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione. In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

## **Art. 11**

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

***((Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.))***

## **Art. 12**

(Cancellazione dall'elenco dei protesti)

All'[articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77](#), modificata dalla [legge 29 dicembre 1956, n. 1559](#), sono aggiunti i seguenti commi:  
"Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di

fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla [legge 17 febbraio 1958, n. 59](#), modificata dalla [legge 14 marzo 1968, n. 157](#)".

### **Art. 13**

(Annotazione dei protesti in repertorio speciale)

L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'[articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89](#). Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli [articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89](#), in quanto applicabili.

### **Art. 14**

(Norme di attuazione)

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

### **Art. 15**

(Disposizione transitoria)

Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2) del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

### **Art. 16**

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## **LEGGE 18 agosto 2000, n. 235**

### **Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.**

(GU Serie Generale n.200 del 28-08-2000)

#### **Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.

2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".

#### **Art. 2.**

1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.

2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere

presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.

4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.

5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge.

### **Art. 3.**

1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".

### **Art. 4.**

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".

2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente:

"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".

#### **Art. 5.**

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

#### **Art. 6.**

1. La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.